Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la *terza parte del modulo, per mezzo della busta* predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al merito civile. Pag. 1579

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. 768.

Approvazione di disposizioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, emanata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 . . . . Pag. 1579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. 769.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera del Preziosissimo Sangue ossia Cenacolo della carità », in Verona . . Pag. 1580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. 770.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Giorgio, in Collobiano, con quella dei SS. Nazario e Celso, in Quinto Vercellese . . . . . Pag. 1580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. 771.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera diocesana SS. Erasmo e Marciano », in Gaeta, ed autorizzazione alla stessa ad acquistare un immobile . . . . Pag. 1581

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. 772.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana delle suore francescane insegnanti, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione. Pag. 1581

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. 773.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Vasto . Pag. 1581

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie per le iniziative di adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali localizzati nel Mezzogiorno. Pag. 1581

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1980 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori . . . . Pag. 1582

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali . . . . Pag. 1582

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali . . . . Pag. 1582

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi . . . . Pag. 1583

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali . . . . Pag. 1584

Errata-corrige . . . . Pag. 1585

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmata a Vaduz l'11 novembre 1976 e dell'accordo amministrativo per l'applicazione della predetta convenzione, firmato a Vaduz l'11 gennaio 1980 . . . . Pag. 1586

Entrata in vigore dell'accordo per la cooperazione economica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per il periodo 1980-1985 e del protocollo relativo al programma a lungo termine per lo sviluppo della collaborazione economica ed industriale tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, con allegato, firmati a Roma il 27 ottobre 1979 . . . . Pag. 1590

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1591

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988 Pag. 1592

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «San Gro» - Soc. cooperativa a r.l., in Taranto, e nomina del commissario governativo . . . Pag. 1592

Revoca degli amministratori e sindaci della società «Cooperativa edilizia partenopea - C.E.P.», in Napoli, e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 1592

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata . . . Pag. 1592

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per titoli, a trentanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Siena . . . . Pag. 1592

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di dieci borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche Pag. 1595

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale . . . . . Pag. 1599

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche . Pag. 1602

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentasette borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea. Pag. 1605

Ministero dell'interno: Concorsi pubblici, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . Pag. 1609

Ministero della difesa: Posti d'impiego civile per assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, da conferire agli ex volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni, ai sensi dello art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191 . . . Pag. 1612

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a due posti di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi» della carriera direttiva, riservato a laureati in architettura . . . . . Pag. 1612

Ospedale civile di Tricarico: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 1612

Ospedale civile «Immacolata Concezione» di Maniago: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 1613

Ospedali uniti di Orte: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1613

Ospedale «S. Maria Goretti» di Latina: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 1613

Ospedale «D. Cotugno» di Bari: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia addetto al servizio di pronto soccorso . . . . Pag. 1613

Ospedale del comprensorio di Guastalla: Concorso ad un posto di assistente di pediatria . . . . Pag. 1613

Ospedale civile di Vergato: Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 1613

Ospedali di Romano di Lombardia e Martinengo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 1613

REGIONI

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. 37.
Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 . . . . Pag. 1614

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. 38.
Ripopolamento ittico con immissione di «trotelle» nei corsi d'acqua interni (secondari) della regione Molise. Pag. 1614

Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 1.
L'organizzazione, la gestione e il funzionamento del servizio sanitario regionale . . . . Pag. 1614

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 2.
Organizzazione, gestione e funzionamento del servizio sanitario regionale (modificazioni) . . . . . Pag. 1622

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. 3.
Variazione n. 3 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 . . . . Pag. 1623

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. 4.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1980. Pag. 1623

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. 5.
Contributi per l'edilizia scolastica minore . . Pag. 1623

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. 6.
Modifiche ed integrazioni allo statuto della comunità montana « Medio Basento » . . . . Pag. 1624

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. 7.
Approvazione del piano quinquennale di sviluppo socio-economico della comunità montana « Marmo-Platano ». Pag. 1624

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Con decreto dell'8 novembre 1978 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al merito civile al Gruppo aziendale ferrovieri AVIS, con la seguente motivazione:

« Il Gruppo aziendale ferrovieri AVIS di Milano in oltre trent'anni di attività si è prodigato con tempestivi interventi per la salvezza di vite umane in occasione di urgenti richieste di sangue o di sinistri ferroviari o altre sciagure, dando ripetute testimonianze di abnegazione e dimostrando in ogni circostanza spirito di grande generosità. Per l'altruistica opera svolta con eccezionale impegno e alto senso civico si è meritato l'incondizionato plauso della collettività ». — (1946-1976).

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto dell'11 gennaio 1978, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile ai Corpi sottoindicati in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuno riportate:

MEDAGLIE D'ORO

8° Battaglione alpini genio della Repubblica federale di Germania maggio-giugno 1976 - Friuli. — In occasione del violento sisma che sconvolgeva il Friuli l'8° Battaglione alpini genio, degno delle più nobili tradizioni militari, accorreva tra i primi con uomini e mezzi, prodigandosi, in fraterna collaborazione con le truppe italiane, in una fattiva ed instancabile opera di soccorso in favore delle popolazioni così tragicamente colpite. Per l'efficacia e l'immediatezza degli interventi, l'eccezionale senso di abnegazione, la non comune perizia, l'assistenza morale e materiale prestata in difficili condizioni ambientali, infondeva fiducia e speranza ai terremotati, suscitando la gratitudine e l'ammirazione della Nazione tutta. Luminosa testimonianza all'Italia e al mondo di altissimo spirito di umana solidarietà.

240° Battaglione alpini genio della Repubblica federale di Germania maggio-giugno 1976 - Friuli. — In occasione del violento sisma che sconvolgeva il Friuli il 240° Battaglione alpini genio, degno delle più nobili tradizioni militari, accorreva, tra i primi, in aiuto delle popolazioni così tragicamente colpite, prodigandosi con uomini e mezzi in un'eccezionale ed instancabile gara di generosità in fraterna collaborazione con le truppe italiane. Per la celerità e l'efficacia degli interventi, la rara perizia, l'assistenza morale e materiale prestata malgrado le difficili condizioni ambientali, restituiva fiducia e sicurezza ai terremotati, suscitando l'ammirazione e la gratitudine della Nazione tutta. Luminosa testimonianza all'Italia e al mondo di altissimo spirito di umana solidarietà ».

Canadian Forces Europe maggio-giugno 1976 - Friuli. — In occasione del violento sisma che sconvolgeva il Friuli le Canadian Forces Europe con abnegazione e perizia non comune, tenendo fede alle più nobili tradizioni militari, accorrevano con uomini e mezzi in aiuto delle popolazioni così tragicamente colpite, in fraterna collaborazione con le truppe italiane. Prodigandosi con immediatezza ed efficacia d'interventi, malgrado le difficili condizioni ambientali, in una fattiva ed instancabile opera di soccorso che restituiva fiducia e speranza ai terremotati, suscitavano, anche per il contributo di sangue offerto, l'ammirazione e la gratitudine della Nazione tutta, dando luminosa testimonianza all'Italia ed al mondo di altissimo spirito di umana solidarietà.

(1739)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. **768.**

Approvazione di disposizioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, emanata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 1979, n. 509;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979, con la quale è stata approvata l'ipotesi di accordo raggiunto in data 18 settembre 1979 fra la delegazione degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dagli enti stessi, con la esclusione del punto 3) della stessa ipotesi di accordo perché irrilevante;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le disposizioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenute nella ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegate al presente decreto, con la esclusione di quanto specificato nelle premesse, sono emanate ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed hanno efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 5

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70 (Roma, 18 settembre 1979).

All'ipotesi di accordo 31 luglio 1979 concernente la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito con il seguente:

« Ai sensi degli articoli 27, ultimo comma, e 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la disciplina stabilita dal presente accordo per il rapporto di lavoro del personale degli enti contemplati dalla legge medesima nonché di quelli inclusi nell'apposita tabella successivamente alla sua entrata in vigore, ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale di approvazione ».

L'art. 5 non approvato è sostituito con il seguente:

« *Definizione di nuove posizioni di lavoro.* — Gli enti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati. Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

L'art. 12 non approvato è sostituito con il seguente:

« *Rapporti di lavoro a tempo definito.* — Per specifici settori di attività ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con la contrattazione articolata.

Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.

Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego.

Al personale in servizio è consentito di optare, nel limite dei posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e — per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo — il trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della retribuzione rapportata all'orario di 40 ore settimanali riducendo, per i periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.

L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con legge quadro. L'assetto definitivo di tale personale sarà determinato in sede di successivo rinnovo del presente accordo ».

Il sesto comma non approvato dell'art. 28 è sostituito con il seguente:

« Sono esclusi dall'attribuzione anticipata della classe di stipendio i dipendenti che, nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi o concorsi di cui al primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o abbiano già fruito del beneficio ».

L'art. 53 non approvato è sostituito con il seguente:

« *Disposizioni particolari per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.* — Per sopperire alle eccezionali esigenze di servizio e alla carenza di personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una aliquota non superiore al 50 per cento dei posti in organico connessi alle nuove posizioni di lavoro definite a norma del precedente art. 5 potrà essere ricoperta, per una sola volta, dall'istituto stesso attraverso speciali concorsi interni, riservati al personale che sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da ricoprire e che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore.

Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso, per la copertura di non più del 30 per cento dei posti di organico, anche il personale dei settori interessati ai processi di ristrutturazione che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, sia in possesso del titolo di studio richiesto per questa ultima qualifica ed abbia conseguito la idoneità in appositi corsi di qualificazione per i compiti delle nuove posizioni di lavoro, la cui durata dovrà essere adeguata alla qualità e complessità dei compiti stessi e comunque non inferiore a sei mesi.

In sede di prima attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale riserverà il 20 per cento dei posti messi a pubblico concorso a coloro che hanno prestato presso l'Istituto medesimo lodevole servizio con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Beneficiano di tale riserva coloro che alla data di indizione del concorso:

siano in possesso dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego;

risultino disoccupati;

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

abbiano frequentato e superato appositi corsi di dattilografia organizzati a cura dell'I.N.P.S., sia per il personale beneficiario della riserva di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sia per il personale assunto in applicazione del citato art. 6 della medesima legge n. 70. Tali corsi saranno in ogni caso effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da addestrare sia pari o superiore a 40 unità ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. 769.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera del Preziosissimo Sangue ossia Cenacolo della carità », in Verona.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione, denominata « Opera del Preziosissimo Sangue ossia Cenacolo della carità », in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. 770.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Giorgio, in Collobiano, con quella dei SS. Nazario e Celso, in Quinto Vercellese.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 1° febbraio 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giorgio, in Collobiano (Vercelli), e dei SS. Nazario e Celso, in Quinto Vercellese (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **771.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera diocesana SS. Erasmo e Marciano », in Gaeta, ed autorizzazione alla stessa ad acquistare un immobile.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione, denominata « Opera diocesana SS. Erasmo e Marciano » in Gaeta (Latina). La stessa viene, altresì, autorizzata ad acquistare dal Pontificio istituto missioni estere un appartamento sito in Formia, via Tacito n. 3, come da promessa di vendita 18 febbraio 1977, descritto nella perizia giurata 22 luglio-6 agosto 1977 del geom. Giuseppe La Starza e valutato L. 26.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Latina.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **772.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana delle suore francescane insegnanti, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia italiana delle suore francescane insegnanti, in Roma. La stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla casa generalizia delle suore francescane insegnanti con atto pubblico 23 febbraio 1977, n. 595563 di repertorio, a rogito avv. Pietro Fea, notaio in Roma, consistente: 1) in un immobile sito in Merano (Bolzano), descritto nella perizia giurata 20 dicembre 1976 dell'arch. Albert Torggler e valutato in L. 406.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; 2) in un complesso immobiliare in Monteporzio Catone, località Cappellette (Roma), descritto nella perizia giurata 19 ottobre 1976 del geom. Leonardo Belocchi e valutato in L. 665.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **773.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Vasto.

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vasto 19 dicembre 1973, integrato con due dichiarazioni 5 gennaio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Vasto (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 333

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie per le iniziative di adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali localizzati nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il quale prevede che le iniziative, da esso considerate, relative all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali, sono considerate ammodernamenti ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e che le relative richieste hanno carattere di priorità;

Visto l'art. 151, quinto comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218;

Ritenuta la necessità di disciplinare le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle iniziative in questione localizzate nel Mezzogiorno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le iniziative per l'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali da esso indicate sono considerate ammodernamenti e pertanto, se localizzate nei territori del Mezzogiorno, sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato e al contributo in conto capitale previsti, rispettivamente, dagli articoli 63 e 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91. Tale ammissibilità sussiste anche per le iniziative connesse ad impianti industriali rientranti nei settori e comparti industriali per i quali il CIPE ha sospeso l'ammissibilità ai benefici relativamente alla costruzione di nuovi stabilimenti o all'ampliamento di stabilimenti già esistenti.

Ai fini della determinazione della misura degli incentivi si terrà conto degli investimenti fissi preesistenti, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti.

Le scorte ammissibili al credito agevolato dovranno essere contenute nel limite massimo del 20 per cento degli investimenti fissi e in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo tecnologico dell'impianto di antinquinamento e all'attività dell'impresa.

Le richieste di agevolazioni presentate ai sensi del presente decreto dovranno essere esaminate e definite, sia dalla Cassa per il Mezzogiorno che dagli istituti di credito, con priorità assoluta e comunque i vari termini massimi previsti per le fasi procedurali dai decreti ministeriali 28 giugno 1979 e 10 novembre 1979 sono ridotti alla metà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficile* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: DI GIESI

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1980 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare, per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato, il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 250 (duecentocinquanta) per la scheda modello 740 con relativa busta e per la scheda modello 770;

in L. 350 (trecentocinquanta) per la scheda modello 760 completa;

in L. 150 (centocinquanta) per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 96 (novantasei) sui suindicati prezzi di vendita di L. 250 e di L. 350 e l'aggio di L. 56 (cinquantasei) sul prezzo di vendita di L. 150.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 6 (sei) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 25 (venticinque) per le schede modelli 740, 760 e 770 e L. 15 (quindici) per i quadri dei modelli 740 e 770;

c) ai rivenditori dei generi di monopoli L. 65 (sessantacinque) per la scheda modello 740, 760 e 770 e L. 35 per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(1943)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preto atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A*11/MOD

MODIFICA DI CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Epadora B12 - Giustini		
5000 Sorb OS 10 fl	10203/B	2.170
SERIE		
Flupen - Alfa farmaceutici		
1 fl liof. 1000 mg + 1 f solv.	22836/A2	1.970

(1900)

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*. Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali nei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A10*/MOD.

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Flupen - Alfa farmaceutici		
2 fl liof. 1000 mg + 2 f solv.	22836/A2	3.100
3 fl liof. 1000 mg + 3 f solv.	22836/A2	4.180
4 fl liof. 1000 mg + 4 f solv.	22836/A2	5.220

(1901)

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A3*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Amoxina - Magis		
8 cps	23966	1.830
12 cps	23966	2.530
16 cps	23966	3.190
os sosp. 60 ml	23966/A	2.840
Betadine ginecologico - Chinoin		
soluz. 125 ml	23907	1.340
Civitux - Ogna		
20 conf.	24048	1.990
40 conf.	24048	3.180
iv 6 f 5 ml	24048/A	1.630
Crescormon - Kabi Lang		
1 fl liof. + 1 f	23566	61.200
Germilene - Mitim		
8 cps 250 mg	21679	2.490
scir. 60 ml	21679/A	2.310
Ketoflog - Bayer		
20 cps 50 mg	23734	3.290
30 cps 50 mg	23734	4.570
Lexil - Roche		
30 cps	24045	1.950
Mil 071 - Milanfarma		
30 conf.	23772	960
50 conf.	23772	1.190
the lassativo 100 g	23772/A	770
gtt 15 g	23772/B	600
scir. 150 g	23772/C	1.030
Pleiabil - Guidotti		
20 conf.	22655	2.310
30 conf.	22655	3.040
50 conf.	22655	4.330
scir. 150 ml	22655/A	2.420
Proteinplasma - Ism		
5% fleb. 250 ml	23727	49.140
Staporos - Roussel Maestretti		
im 6 fl + 6 f	23619	4.610
Tussirama - Serpero		
20 conf. 160 mg	23931	1.990

ALLEGATO *A3*/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Pectamol - Malesci		
20 cps	14821/B	1.630
Sinketol - Locatelli (già della Italchemi)		
6 f liof. + 6 f	23505/A	3.270
10 supp.	23505/B	3.030
Tuscalman Berna - Berna		
scir. 120 ml	22458/A	1.090

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Alderon - Roger Bellon		
10 cps 100 mg	19895	4.650
Anatoxal di te Berna - Berna		
1 fl 50 ml	6255	24.410
Desclidium - Rorer		
50 cps	22676	4.700
Emocortin 100 - Crinos		
10 f 2 ml	18917/1	6.450
Emocortin 200 - Crinos		
10 f 2 ml	18917/2	10.850
Reparil-Gel - IBI		
pom. 40 g	22283	1.530
Sinketol - Locatelli (già della Italchemi)		
30 cps 50 mg	23505	3.910
Anatoxal di te Berna - Berna		
1 ml + siringa	21161	7.260
2 ml + siringa	21161	13.350

SERIE

Flupen - Alfa farmaceutici		
1 fl liof. 1000 mg + 1 f solv.	22836/A2	1.900
2 fl liof. 1000 mg + 2 f solv.	22836/A2	3.060
3 fl liof. 1000 mg + 3 f solv.	22836/A2	4.140
4 fl liof. 1000 mg + 4 f solv.	22836/A2	5.170

MODIFICHE DI CONFEZIONE

Antelin - Off		
10 f 2 ml	16431	1.760
40 conf.	16431/A	1.650
Epadora B12 - Giustini		
5000 sorb. os 10 fl	10203/B	2.370
Kezolin - Lilly		
im iv f 250 mg + f	23391	1.840
im iv f 500 mg + f	23391/1	2.850
im iv f 1 g + f	23391/2	4.870
im f 250 mg + f	23391/A	1.840
im f 500 mg + f	23391/A1	2.850
im f 1 g	23391/A2	4.870

MODIFICA DI CONFEZIONE E FORMA FARMACEUTICA

Lisoifer B12 - Ibirn		
os 10 fl 8 ml	18901	2.560

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

Vacuman Berna - Berna		
1 fl 1 ml	21161	7.100
1 fl 2 ml	21161	13.170

MODIFICHE DI CONFEZIONAMENTO

Endocistobil - Bracco		
iv f 20 ml	14629	1.870
Uromiro 300 sodico - Bracco		
fl 100 ml	23184	13.710

MODIFICA DI FORMA FARMACEUTICA

Alderon - Roger Bellon		
20 cps 100 mg	19895	8.600

(1902)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A/Nr*

	Numero di registrazione	Prezzo
Ausoliver - Iton		
30 cpr	24078	5.360
50 cpr	24078	8.360
Bacacil - Pfizer		
12 cpr 400 mg	24130	6.420
8 cpr 800 mg	24130/1	8.060
12 cpr 800 mg	24130/1	11.770
Brumetidina - Bruschettini		
25 cpr	24124	9.690
50 cpr	24124	18.690
iv 10 f	24124/A	6.220
Didrogyl - Roussel Maestretti		
fl 10 ml	24139	10.120
Dosberotec - Boehringer Ingelheim		
aerosol 15 ml	23457	8.310
Duplamox mucolitico - Isf		
12 cpr	24070	5.450
16 cpr	24070	7.020
20 cpr	24070	8.600
os 60 ml	24070/A	5.050
os 100 ml	24070/A	7.860

	Numero di registrazione	Prezzo
Gibifer - Gibipharma		
os 6 fl	24108	6.890
os 10 fl	24108	10.890
Gibifer complex - Gibipharma		
os 6 fl	24108/A	7.180
os 10 fl	24108/A	11.350
Ifenec - Italfarmaco		
pom. 30 g	24066	4.960
latte 30 g	24066/A	4.790
pv 20 g	24066/B	3.280
pv 30 g	24066/B	4.670
crema vag 30 g	24066/C	4.980
crema vag 78 g	24066/C	11.580
6 ovuli	24066/D	5.080
12 ovuli	24066/D	9.490
15 ovuli	24066/D	11.660
Itorex 1.000 - Ausonia		
1 fl + f solv.	24105	8.920
Itorex 500 - Ausonia		
1 fl + f solv.	24105/1	4.970
Itorex 250 - Ausonia		
1 fl + f solv.	24105/2	3.060
Lancetina - Lancet		
8 cps 500 mg	24120	8.360
12 cps 500 mg	24120	12.250
24 cps 500 mg	24120	23.870
1 fl 1 g + 1 f solv.	24120/A	3.350
2 fl 1 g + 2 f solv.	24120/A	6.090
3 fl 1 g + 3 f solv.	24120/A	8.740
Locton - Lepetit		
20 cps 100 mg	24075	5.380
20 cps 200 mg	24075/1	9.660
Nascudil - Ellem		
20 cpr 100 mg	24107	6.210
30 cpr 100 mg	24107	9.000
20 cpr 200 mg	24107/1	11.630
Priomicina - San Carlo		
12 cps 500 mg	24067	12.250
im fl + f solv.	24067/A	3.350
iv fl + f solv.	24067/B	3.400
Reumofene - Von Boch		
20 cpr	24111	6.060
30 cpr	24111	8.740
Talampicillina Midy - Midy		
12 cpr 250 mg	24114	4.180
8 cpr 500 mg	24114/1	5.090
12 cpr 500 mg	24114/1	7.340
Uramid - Schoum		
20 cps 200 mg	24064	6.410
20 cps 400 mg	24064/1	11.850
Venosmine - Geymonat Sud		
30 cpr	24062	7.090
Calcidon Roche - Roche		
10 cpr eff. 400 mg	20903/1	1.320

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Euphyllina ritardo - Byk Gulden		
20 conf.	8730/0	1.800
30 conf.	8730/0	2.300
50 conf.	8730/0	3.280
Fenprin forte - Schoum		
20 conf.	22550/B	2.910

(1903)

Errata-corrige

Nel provvedimento n. 49/1979, concernente i prezzi delle specialità medicinali, sono apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:

	Numero di registrazione	Prezzo
Alderon - Roger Bellon		
10 cps 100 mg	19895	4.650
20 cps 100 mg	19895	8.600
Proteinplasma - Ism		
5% fleb. 250 ml	23727	49.140
Epatomaster Cortex - Coli		
« 200 » im 6 fl 3 ml	22912/3	4.550
« 200 » im 10 fl 3 ml	22912/3	7.100

LEGGASI:

	Numero di registrazione	Prezzo
Alderon - Roger Bellon		
10 cps 100 mg	19895	4.700
20 cps 100 mg	19895	8.690
Proteinplasma - Ism		
5% fleb. 250 ml	23727	57.280
Epatomaster Cortex - Coli		
« 200 » im 6 fl 3 ml	22912/3	6.690
« 200 » im 10 fl 3 ml	22912/3	10.520

(1904)

Nel provvedimento n. 51/1979, concernente i prezzi delle specialità medicinali, sono apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:

	Numero di registrazione	Prezzo
Euphyllina ritardo - Byk Gulden		
20 conf.	8730/0	1.800
30 conf.	8730/0	2.300
50 conf.	8730/0	3.280

LEGGASI:

	Numero di registrazione	Prezzo
Euphyllina ritardo - Byk Gulden		
20 conf.	8730/0	2.160
30 conf.	8730/0	2.840
50 conf.	8730/0	4.170

(1905)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmata a Vaduz l'11 novembre 1976 e dell'accordo amministrativo per l'applicazione della predetta convenzione, firmato a Vaduz l'11 gennaio 1980.

L'11 gennaio 1980 ha avuto luogo a Vaduz lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 ottobre 1978, n. 769, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978.

Contestualmente è stato firmato l'accordo amministrativo per l'applicazione della predetta convenzione, il cui testo viene pubblicato di seguito al presente comunicato.

Entrambi gli atti, in conformità rispettivamente degli articoli 33 della convenzione e 30 dell'accordo, entreranno in vigore il 1° marzo 1980.

ACCORDO AMMINISTRATIVO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN E LA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.

Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1, della convenzione tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica italiana in materia di sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 — di seguito denominata «convenzione» — le autorità competenti, cioè,

per il Principato del Liechtenstein:

il dottore Benno Beck,

per la Repubblica italiana:

il Ministro plenipotenziario Giovanni Migliuolo,

hanno concordato le seguenti disposizioni per l'applicazione della convenzione:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

I termini utilizzati nel presente accordo hanno lo stesso significato loro attribuito all'articolo 1 della convenzione.

Articolo 2.

1. Gli organismi assicuratori di cui all'articolo 1, punto 5) della convenzione, competenti per l'applicazione del presente accordo sono,

Per l'Italia:

l'I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri, gli artigiani ed i commercianti e il regime degli assegni familiari;

l'E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo) per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo;

l'I.N.P.D.A.I. (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dirigenti di aziende industriali;

l'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani) per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i giornalisti professionisti;

Per il Liechtenstein:

l'organismo «Liechtensteinische Alters-und Hinterlassenenversicherung» (Assicurazione del Liechtenstein per la vecchiaia ed i superstiti) per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia e superstiti;

l'organismo «Liechtensteinisch Invalidenversicherung (Assicurazione del Liechtenstein per l'invalidità) per quanto concerne l'assicurazione invalidità;

l'organismo «Liechtensteinische Falilienausgleichskasse» (Cassa di compensazione familiare del Liechtenstein) per quanto concerne gli assegni familiari.

2. I predetti organismi assicuratori del Liechtenstein e le direzioni generali dei suddetti organismi assicuratori italiani fungono da organismi di collegamento ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della convenzione per la parte di loro competenza.

PARTE SECONDA

LAVORATORI DISTACCATI TEMPORANEAMENTE

Articolo 3.

1. Per i lavoratori distaccati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato contraente ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera *a*), della convenzione, dovrà essere redatto su apposito formulario un certificato attestante che per tutta la durata della loro occupazione temporanea rimane applicabile a tali lavoratori la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio ha sede l'impresa che effettua il distacco.

2. Quando più lavoratori sono distaccati contemporaneamente nell'altro Stato contraente per lo stesso periodo e per eseguire lavori per la stessa impresa potrà essere rilasciato un certificato collettivo.

3. Il certificato è rilasciato:

a) ai lavoratori distaccati temporaneamente in Italia dal competente organismo assicuratore del Liechtenstein;

b) ai lavoratori distaccati nel Liechtenstein dall'organismo assicuratore competente italiano presso cui il lavoratore è iscritto.

4. Il certificato dovrà essere presentato agli organismi assicuratori competenti dello Stato contraente in cui si svolge l'occupazione temporanea, dal datore di lavoro o dal suo rappresentante in tale Stato contraente oppure, ove non esista siffatto datore di lavoro o suo rappresentante, da parte del lavoratore stesso.

Articolo 4.

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *a*), seconda frase, della convenzione, il datore di lavoro interessato presenta una domanda tendente a conservare l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede,

nel Liechtenstein:

al Governo del Principato del Liechtenstein,

in Italia:

al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale.

Dette autorità prendono le loro decisioni di comune accordo e ne informano successivamente i rispettivi organismi assicuratori competenti.

Articolo 5.

1. Per esercitare il diritto di opzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera *e*), seconda frase, della convenzione, l'interessato deve presentare la sua richiesta entro sei mesi dall'inizio della propria attività,

nel Liechtenstein:

al competente organismo assicuratore,

in Italia:

alla sede competente dell'I.N.P.S.

2. Per i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in servizio presso una rappresentanza diplomatica o consolare o presso un agente di una tale rappresentanza, il termine di sei mesi di cui al paragrafo 1 decorre da tale data; la legislazione prescelta diventa applicabile allo scadere di detto termine.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE PENSIONI ED ALLE RENDITE

Capitolo primo

CITTADINI ITALIANI E DEL LIECHTENSTEIN RESIDENTI IN ITALIA CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE VECCHIAIA, SUPERSTITI E INVALIDITÀ DEL LIECHTENSTEIN.

A. *Presentazione ed istruttori delle domande*

Articolo 6.

1. I cittadini italiani e del Liechtenstein residenti in Italia, che richiedono una rendita dell'assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità del Liechtenstein, presentano la loro domanda

all'organismo assicuratore competente italiano. Le domande di rendita che vengono presentate ad un altro organismo assicuratore italiano devono essere trasmesse al predetto organismo. Qualora una domanda sia presentata all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein quest'ultimo trasmette la domanda all'organismo assicuratore competente italiano comunicando la data in cui essa è stata presentata; questa data è considerata come data di presentazione della domanda ai sensi della legislazione del Liechtenstein.

2. Per la domanda dovrà essere usato il formulario messo a disposizione dell'organismo assicuratore competente italiano da parte dell'organismo assicuratore competente del Liechtenstein. Le indicazioni fornite sul formulario devono, ove lo stesso lo preveda, essere comprovate da documenti giustificativi.

3. L'organismo assicuratore competente italiano appone la data di ricezione sulla domanda, verifica, ove possibile se essa e stata redatta in modo completo e se è corredata dei necessari documenti giustificativi ed attesta, sulla domanda stessa, la validità dei documenti italiani allegati; esso trasmette quindi la domanda nonché i documenti giustificativi ed ogni altro documento all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein.

4. Su richiesta dell'organismo assicuratore competente del Liechtenstein l'organismo assicuratore competente italiano fornisce ulteriori informazioni ed attestati.

L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein si riserva il diritto di chiedere direttamente informazioni ai richiedenti, ai loro datori di lavoro o alle autorità italiane.

Articolo 7.

1. L'organismo assicuratore competente italiano trasmette all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein le domande di rendita indirizzate all'assicurazione-invalidità del Liechtenstein unitamente ai certificati medici prodotti dal richiedente.

Allo stesso tempo l'organismo assicuratore competente italiano trasmette all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein i referti degli esami medici ai quali ha proceduto per la verifica del diritto ad una pensione d'invalidità italiana. Esso allega le radiografie, gli elettrocardiogrammi, le cartelle cliniche nonché le relazioni su esami specialistici.

2. Se al momento della trasmissione della domanda dall'organismo assicuratore competente italiano all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein non sono ancora stati effettuati esami medici, detto organismo procede agli esami necessari. Allo stesso modo esso procederà anche su richiesta dell'organismo assicuratore competente del Liechtenstein se questi riterrà gli esami trasmessi incompleti, o di data troppo remota.

L'organismo assicuratore competente italiano redige in questi casi una relazione su apposito formulario contenente una anamnesi dettagliata con l'indicazione dell'inizio e della durata della malattia, i risultati degli esami nonché la diagnosi che ne deriva e la durata probabile dell'incapacità al lavoro.

3. Con la domanda di rendita d'invalidità l'organismo assicuratore competente italiano trasmette all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein, su apposito formulario, un riepilogo di tutti i periodi di contribuzione e i periodi assimilati che devono essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione. Detto organismo comunica inoltre se, ed eventualmente da quando, il richiedente percepisce una pensione d'invalidità dell'assicurazione italiana o se tale pensione gli è stata negata.

4. L'organismo assicuratore competente italiano procede, su richiesta dell'organismo assicuratore competente del Liechtenstein, agli esami medici necessari per la revisione della rendita d'invalidità del Liechtenstein e comunica a detto organismo i risultati al più presto possibile.

5. L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein si riserva il diritto di far esaminare l'interessato da un medico di sua scelta.

Articolo 8.

L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein decide in merito alla domanda di rendita e fa pervenire la propria decisione al richiedente inviandone una copia all'organismo assicuratore competente italiano.

Articolo 9.

1. I cittadini italiani e del Liechtenstein residenti in Italia possono presentare ricorso contro i provvedimenti dell'organismo assicuratore competente del Liechtenstein sia presso tale organismo sia presso l'organismo assicuratore competente italiano.

2. Qualora un ricorso venga presentato presso l'organismo assicuratore competente italiano, quest'ultimo appone la data di arrivo sul ricorso stesso inoltrando quindi, nel più breve tempo possibile, detto ricorso all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein. Ai ricorsi devono essere possibilmente allegate le buste con le quali i ricorsi stessi sono stati inviati.

B. *Pagamento delle rendite*

Articolo 10.

1. Le rendite dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein vengono corrisposte direttamente ai beneficiari residenti in Italia.

2. Qualora l'organismo assicuratore competente italiano abbia corrisposto ai beneficiari di pensione italiana, integrata al trattamento minimo, somme che sono risultate eccedenti rispetto alla prestazione dovuta ai sensi della legislazione italiana, l'organismo assicuratore competente del Liechtenstein, su richiesta dell'organismo assicuratore competente italiano, trasmette a detto organismo gli arretrati spettanti ai predetti beneficiari. Questo ultimo organismo assicuratore, effettuati i necessari recuperi, trasmette il più presto possibile gli eventuali importi residui al titolare della predetta rendita. Le autorità competenti dei due Stati contraenti regoleranno i dettagli della procedura.

C. *Altre prestazioni*

Articolo 11.

1. Le indennità forfettarie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione, vengono corrisposte direttamente ai cittadini italiani.

2. I cittadini italiani che intendono esercitare la facoltà di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ultima frase, della convenzione di ottenere una rendita vitalizia dell'assicurazione italiana in luogo dell'indennità forfettaria, dovranno presentare domanda in tal senso all'organismo assicuratore competente italiano al più tardi entro un anno dal pagamento dell'indennità forfettaria.

L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein, all'atto della notifica di assegnazione dell'indennità forfettaria, informa il cittadino italiano in merito al suo diritto di scegliere una rendita vitalizia nonché del termine di un anno posto per l'esercizio di tale facoltà.

Capitolo secondo

CITTADINI ITALIANI E DEL LIECHTENSTEIN RESIDENTI NEL LIECHTENSTEIN CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI ITALIANA.

A. *Presentazione e istruttoria delle domande*

Articolo 12.

1. I cittadini italiani e del Liechtenstein residenti nel Liechtenstein, che richiedono una pensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti italiana, devono indirizzare la loro domanda all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein. Qualora una domanda sia presentata all'organismo assicuratore competente italiano questo la trasmette all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein comunicando la data in cui essa è stata presentata; tale data è considerata come data di presentazione della domanda ai sensi della legislazione italiana.

2. La domanda deve essere compilata sul formulario messo a disposizione dell'organismo assicuratore competente del Liechtenstein da parte dell'organismo assicuratore competente italiano.

Le indicazioni fornite sul formulario devono, ove questo lo preveda, essere comprovate da documenti giustificativi.

3. L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein appone la data di ricezione sulla domanda, verifica, ove possibile, se essa è compilata in modo completo e se è corredata dei necessari documenti giustificativi e certifica sulla domanda stessa la validità dei documenti del Liechtenstein allegati; quindi trasmette la domanda nonché i documenti giustificativi ed ogni altro documento all'organismo assicuratore competente italiano.

4. A richiesta dell'organismo assicuratore competente italiano l'organismo assicuratore del Liechtenstein fornisce altre informazioni o attestati.

L'organismo assicuratore competente italiano si riserva il diritto di chiedere direttamente informazioni ai richiedenti, ai loro datori di lavoro o alle autorità del Liechtenstein.

Articolo 13.

1. Le domande di pensione di invalidità italiana verranno inoltrate dall'organismo assicuratore competente del Liechtenstein all'organismo assicuratore competente italiano unitamente ai certificati medici prodotti dal richiedente.

Nel medesimo tempo l'organismo assicuratore competente del Liechtenstein comunica all'organismo assicuratore competente italiano i referti degli esami medici ai quali ha proceduto per l'accertamento del diritto ad una rendita di invalidità del Liechtenstein. Esso allega le radiografie, gli elettrocardiogrammi, le cartelle cliniche nonché le relazioni su esami specialistici.

2. Se al momento della trasmissione della domanda all'organismo assicuratore competente italiano non sono ancora stati effettuati esami medici, l'organismo assicuratore competente del Liechtenstein fa procedere agli esami necessari. Allo stesso modo si procederà, su richiesta dell'organismo assicuratore competente italiano se quest'ultimo ritiene gli esami trasmessi incompleti o di data troppo remota.

L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein redige in questi casi un rapporto su apposito formulario che deve contenere una anamnesi dettagliata con l'indicazione dell'inizio e della durata della malattia, i referti degli esami nonché la relativa diagnosi e la durata probabile dell'incapacità al lavoro.

3. Con la domanda di pensione di invalidità, l'organismo assicuratore competente del Liechtenstein trasmette all'organismo assicuratore competente italiano, su apposito formulario, un riepilogo dei periodi di assicurazione compiuti nel Liechtenstein. Esso comunica inoltre se, ed eventualmente da quando, il richiedente percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione del Liechtenstein o se tale rendita gli è stata negata.

4. L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein fa procedere, su domanda dell'organismo assicuratore competente italiano, agli esami medici che sono necessari per la revisione della pensione di invalidità italiana e ne comunica i risultati nel più breve tempo possibile.

5. L'organismo assicuratore competente italiano si riserva il diritto di far esaminare il richiedente da un medico di sua scelta.

Articolo 14.

L'organismo assicuratore competente italiano decide in merito alla domanda di pensione e notifica la propria decisione al richiedente inviando una copia della decisione all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein.

Articolo 15.

1. I cittadini italiani e del Liechtenstein residenti nel Liechtenstein possono validamente presentare ricorso contro le decisioni dell'organismo assicuratore competente italiano sia presso quest'ultimo organismo sia presso l'organismo assicuratore competente del Liechtenstein.

2. Qualora un ricorso venga presentato presso l'organismo assicuratore competente del Liechtenstein, quest'ultimo organismo appone la data di arrivo sul ricorso stesso ed inoltra quindi al più presto possibile detto ricorso all'organismo assicuratore competente italiano. Ai ricorsi devono essere possibilmente allegate le buste con le quali i ricorsi stessi sono stati inviati.

B. *Pagamento delle pensioni*

Articolo 16.

Le pensioni dell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti vengono corrisposte direttamente ai beneficiari residenti nel Liechtenstein.

Capitolo terzo

CITTADINI ITALIANI E DEL LIECHTENSTEIN RESIDENTI IN UN PAESE TERZO CHE INTENDONO OTTENERE PRESTAZIONI DELLE ASSICURAZIONI PER LA VECCHIAIA, L'INVALIDITÀ ED I SUPERSTITI ITALIANA E DEL LIECHTENSTEIN.

Articolo 17.

1. I cittadini del Liechtenstein che non risiedono né nel Liechtenstein né in Italia e che intendono ottenere prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti italiana devono presentare la domanda all'organismo assicuratore competente italiano allegando i documenti richiesti dalla legislazione italiana.

2. I cittadini italiani che non risiedono né nel Liechtenstein né in Italia e che intendono ottenere prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità del Liechtenstein devono presentare la domanda all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein allegando i documenti richiesti dalla legislazione del Liechtenstein.

3. Per l'accertamento dei diritti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia le disposizioni del presente accordo.

4. Le decisioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 debbono essere notificate direttamente agli aventi diritto.

Le prestazioni vengono pagate direttamente ai beneficiari in conformità degli accordi di pagamento esistenti fra uno dei due Stati contraenti ed il Paese terzo.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI VARIE

Capitolo primo

RIMBORSO DEI CONTRIBUTI

Articolo 18.

1. Per il rimborso dei contributi versati all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti italiana conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, della convenzione, si applicano per analogia gli articoli da 12 a 16 del presente accordo.

2. Nei casi in cui l'organismo assicuratore competente italiano non abbia già avuto comunicazione dei periodi di assicurazione del Liechtenstein di un richiedente e questi non abbia diritto a prestazioni in virtù della sola legislazione italiana, detto organismo chiederà all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein, prima di procedere al rimborso dei contributi, di comunicare i periodi di assicurazione, espressi in mesi, di cui si terrebbe conto per il calcolo di una rendita dell'assicurazione del Liechtenstein.

Il rimborso dei contributi si effettua solo se, anche tenendo conto dei periodi di assicurazione del Liechtenstein, ai sensi dell'articolo 15 della convenzione e dell'articolo 21 del presente accordo, non viene acquisito un diritto a pensione ai sensi della legislazione italiana.

Capitolo secondo

VERSAMENTI VOLONTARI NELL'ASSICURAZIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI ITALIANA

Articolo 19.

1. I cittadini italiani residenti nel Liechtenstein presentano la domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti italiana, servendosi dell'apposito formulario messo a disposizione da parte dell'organismo assicuratore competente italiano.

2. L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein indica la data di arrivo sul formulario di domanda e lo inoltra all'organismo assicuratore competente italiano unitamente ai documenti prodotti dal richiedente; contemporaneamente comunica i periodi di assicurazione compiuti dal richiedente stesso nel Liechtenstein.

3. Gli articoli 14 e 15 del presente accordo sono applicabili per analogia.

Articolo 20.

1. Per l'applicazione dell'articolo 17 della convenzione, l'organismo assicuratore competente del Liechtenstein comunica all'organismo assicuratore competente italiano, su richiesta di quest'ultimo, i periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione del Liechtenstein nonché gli ultimi tre salari annuali, che figurano sul conto individuale dell'interessato al momento della domanda, utilizzando il formulario messo a disposizione dall'organismo assicuratore competente italiano. Su tale formulario l'organismo assicuratore competente italiano annota inoltre il nome e la data di nascita del richiedente e, ove possibile, il suo numero di assicurazione di lavoro o dei suoi datori di lavoro in tale Stato.

2. Su richiesta dell'organismo assicuratore competente italiano, l'organismo assicuratore competente del Liechtenstein comunica anche i salari registrati eventualmente sul conto individuale del richiedente dopo la comunicazione prevista al paragrafo primo.

3. Gli articoli 14 e 15 del presente accordo sono applicabili per analogia.

Capitolo terzo

COMUNICAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE DEL LIECHTENSTEIN

Articolo 21.

Qualora l'organismo assicuratore competente italiano, cui sia stata presentata una domanda di pensione italiana, gliene faccia richiesta, l'organismo assicuratore competente del Liech-

tenstein comunica al predetto organismo ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione, i periodi di assicurazione, espressi in mesi, che il richiedente ha compiuto nell'assicurazione del Liechtenstein e dei quali si terrebbe conto per il calcolo di una rendita a carico dell'assicurazione del Liechtenstein.

Capitolo quarto

TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI DALL'ASSICURAZIONE DEL LIECHTENSTEIN ALL'ASSICURAZIONE ITALIANA

Articolo 22.

1. I cittadini italiani che chiedono il trasferimento dei contributi in applicazione dell'articolo 13 della convenzione devono indirizzare la loro domanda all'organismo assicuratore competente italiano utilizzando a tale scopo un apposito formulario. Detto organismo trasmette la domanda all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein.

2. L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein decide in merito alla domanda e notifica direttamente la sua decisione al richiedente; detto organismo invia una copia di tale decisione all'organismo assicuratore competente italiano e procede, se del caso, al richiesto trasferimento.

3. L'articolo 9 del presente accordo è applicabile per analogia.

4. Unitamente al trasferimento dei contributi l'organismo assicuratore competente del Liechtenstein invia all'organismo assicuratore competente italiano una lista, in duplice copia, degli assicurati in favore dei quali sono stati trasferiti i contributi.

Capitolo quinto

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 23.

1. I cittadini italiani che svolgono attività lavorativa nel Liechtenstein e che richiedono per i figli residenti in Italia le prestazioni familiari previste dalla legislazione del Liechtenstein devono allegare alla domanda un certificato di stato di famiglia o altro documento comprovante l'esistenza dei figli. Tale certificato deve essere rinnovato ogni anno.

2. Oltre al certificato indicato al paragrafo 1, per i figli per i quali vengono richieste prestazioni familiari deve essere presentato, se del caso, un certificato medico, redatto da un medico di fiducia, sul formulario previsto dalla legislazione italiana.

3. I richiedenti sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente all'organismo assicuratore competente del Liechtenstein ogni variazione del loro stato di famiglia.

4. I richiedenti debbono inoltre fornire tutte le notizie ed i documenti di cui l'organismo assicuratore del Liechtenstein faccia loro richiesta in applicazione della legislazione del Liechtenstein.

5. L'organismo assicuratore competente del Liechtenstein si riserva il diritto di far visitare, da parte di un medico di sua scelta, i figli per i quali le prestazioni familiari sono corrisposte in relazione al loro stato di salute.

Articolo 24.

1. I cittadini del Liechtenstein, che svolgono attività lavorativa in Italia e che richiedono le prestazioni familiari in virtù della legislazione italiana per familiari residenti nel Liechtenstein, devono allegare alla domanda un certificato di stato di famiglia o altri certificati che comprovino l'esistenza delle predette persone. Tali certificati dovranno essere rinnovati ogni anno.

2. Oltre ai certificati indicati al paragrafo 1, occorre presentare, per le persone per le quali vengono richieste prestazioni familiari, se del caso:

un contratto di apprendistato, o
un certificato di apprendistato, o
un certificato di frequenza scolastica, o
un certificato del medico curante.

3. I richiedenti, inoltre, devono comunicare tempestivamente all'organismo assicuratore competente italiano ogni variazione del loro stato di famiglia e della situazione economica delle persone per le quali percepiscono le prestazioni familiari.

4. I richiedenti forniscono inoltre ogni altra notizia o documentazione di cui l'organismo assicuratore competente italiano faccia richiesta in applicazione della legislazione italiana.

5. L'organismo assicuratore competente italiano si riserva il diritto di far visitare, da un medico di sua scelta, le persone per le quali le prestazioni familiari sono corrisposte in relazione al loro stato di salute.

PARTE QUINTA
COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 25.

Le autorità e gli organismi assicuratori dei due Sati contraenti si prestano reciprocamente, in virtù dell'articolo 19 della convenzione, la collaborazione necessaria per l'applicazione della convenzione, sostituendosi, sia in base ad una richiesta di ordine generale, sia in base ad una domanda concernente un caso particolare, nel provvedere o nel far provvedere a tutti gli opportuni adempimenti. Essi procedono, in particolare, ad indagini per conto dell'organismo assicuratore dell'altro Stato contraente, mettono a sua disposizione documenti originali o copie e forniscono, nei limiti del possibile, ogni informazione richiesta.

Articolo 26.

1. Le spese di amministrazione derivanti dall'attuazione del presente accordo, ivi comprese quelle risultanti dalle indagini da espletarsi in applicazione dei precedenti articoli 7, 13 e 25, sono a carico degli organismi assicuratori dello Stato contraente incaricati dell'attuazione stessa, fatto salvo quanto precisato nel successivo paragrafo 3.

2. Le spese relative ad esami medici da effettuarsi in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, nonché le spese di trasporto, di vitto e di alloggio, come pure ogni altra spesa che ne derivi, non sono rimborsate.

3. Le spese per gli esami medici da effettuarsi in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 e dell'articolo 13, paragrafo 4, del presente accordo, concernenti rispettivamente la revisione delle rendite e delle pensioni di invalidità, sono anticipate dall'organismo assicuratore incaricato di procedere agli esami e rimborsate dall'organismo assicuratore che li ha richiesti.

Il rimborso si effettua secondo le tariffe e le disposizioni applicate dall'organismo che ha effetuato detti esami, per il tramite dell'organismo di collegamento competente entro sei mesi dalla ricezione della nota delle spese. Le modalità di rimborso sono stabilite di comune accordo dagli organismi di collegamento.

Articolo 27.

I formulari previsti dal presente accordo sono stabiliti di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

Articolo 28.

Nei casi in cui, in conformità degli articoli 9 e 15 del presente accordo, un ricorso è indirizzato direttamente ai competenti organismi assicuratori, il termine per la presentazione del ricorso si considera rispettato se il ricorso viene consegnato entro tale termine, con lettera raccomandata, ad un ufficio postale dello Stato di residenza. Il timbro postale comprova la data di presentazione del ricorso.

PARTE SESTA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29.

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono, di comune intesa, modificare le modalità di pagamento previste dagli articoli 10 e 16 del presente accordo.

Articolo 30.

Il presente accordo entra in vigore alla stessa data della convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa l'11 novembre 1976 tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein. Esso avrà la stessa durata della convenzione.

FATTO a Vaduz l'11 gennaio 1980, in due originali, ciascuno in lingua tedesca ed in lingua italiana, entrambi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
MIGLIUOLO

Per il Principato del Liechtenstein
BECK

(1452)

Entrata in vigore dell'accordo per la cooperazione economica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per il periodo 1980-1985 e del protocollo relativo al programma a lungo termine per lo sviluppo della collaborazione economica ed industriale tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, con allegato, firmati a Roma il 27 ottobre 1979.

Il 27 ottobre 1979 è stato firmato a Roma un accordo per la cooperazione economica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per il periodo 1980-1985 ed il protocollo relativo al programma a lungo termine per lo sviluppo della collaborazione economica ed industriale tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, con allegato.

In conformità, rispettivamente, dell'articolo X dell'accordo e del punto 6 del protocollo, gli atti, i cui testi sono pubblicati di seguito al presente comunicato, sono entrati in vigore il 27 ottobre 1979.

ACCORDO PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER IL PERIODO 1980-1985.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

Notando un fruttuoso sviluppo delle relazioni economiche fra i due Paesi su una base pluriennale e desiderando un loro ulteriore rafforzamento,

Valutando altamente la realizzazione con successo dell'accordo per la cooperazione economica fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per il periodo 1975-1979, firmato a Mosca il 20 novembre 1975,

Riconoscendo l'importanza delle misure a lungo termine per assicurare una solida base di ulteriore ampliamento della cooperazione fra i due Paesi, partendo dai principi dell'uguaglianza dei diritti e del reciproco vantaggio,

Considerando che lo sviluppo e l'ampliamento di tale cooperazione rappresenta l'interesse per i due Paesi,

Riferendosi alle disposizioni del trattato per il commercio e la navigazione marittima fra la Repubblica italiana e l'URSS dell'11 dicembre 1948, all'accordo di collaborazione economica e scientifico-tecnica del 23 aprile 1966, nonché all'accordo per lo sviluppo della collaborazione economica, industriale e tecnica del 25 luglio 1974,

Confermando l'aspirazione di sviluppare ed approfondire ulteriormente la collaborazione reciproca in conformità ai principi e a tutte le disposizioni dell'atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Le due Parti si adopereranno anche per il futuro per lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione economica fra i due Paesi. Tale cooperazione sarà realizzata in primo luogo in quei settori dell'economia nei quali esistono le migliori possibilità di un rapido sviluppo.

Articolo II

Le due Parti si impegnano a facilitare con tutti i mezzi a loro disposizione la realizzazione di grandi progetti di interesse reciproco, per i quali verranno conclusi contratti tra società ed imprese industriali italiane e competenti organismi sovietici, compresi quelli che potessero essere sviluppati su base di contropartite.

Le due Parti continueranno, inoltre, ad adoperarsi per lo sviluppo degli scambi tra le piccole e medie aziende italiane ed i competenti organismi sovietici.

Articolo III

Le due Parti incoraggeranno le iniziative tendenti a sviluppare, tra le società ed imprese industriali italiane ed i competenti organismi sovietici, la cooperazione industriale, ivi comprese le operazioni in coproduzione

A questo fine esse adotteranno misure di loro competenza per facilitare le condizioni di realizzazione di tale cooperazione.

Articolo IV

Le due Parti, consapevoli dell'importanza del credito nel campo delle forniture di macchinari ed impianti — e salvaguardando lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambio che si svolgono in contanti — si adopereranno, nel quadro della regolamentazione in vigore nei due Paesi, affinché i crediti di cui si ravvisi la necessità siano concessi alle più favorevoli condizioni possibili.

Articolo V

Entrambe le Parti si sforzeranno di allargare ed approfondire la collaborazione tra le società ed industrie italiane ed i competenti organismi sovietici nella produzione di materie prime e risorse energetiche al fine di favorire nel futuro un più completo soddisfacimento dei fabbisogni di materie prime e di energia.

Entrambe le Parti, nell'ambito delle proprie possibilità, favoriranno la conclusione e la realizzazione di accordi soprattutto su base pluriennale per la collaborazione nella produzione di materie prime e di energia.

Le condizioni dei singoli progetti di collaborazione nella produzione di materie prime e di energia verranno determinate dalle società ed industrie italiane e dai competenti organismi sovietici.

Articolo VI

La cooperazione economica tra i due Paesi sarà realizzata sulla base di accordi e contratti da stipulare alle normali condizioni commerciali tra società ed imprese industriali italiane e competenti organismi sovietici.

Articolo VII

In conformità alla legislazione, ai regolamenti e alle prassi commerciali vigenti in ciascun Paese, le due Parti faciliteranno la costituzione in Italia di ditte miste sovietico-italiane e l'apertura in URSS di rappresentanze di singole imprese italiane e gruppi di imprese italiane.

Al fine di sviluppare i contatti d'affari fra società ed imprese industriali italiane e competenti organismi sovietici le due Parti si impegnano a facilitare, in conformità con la legislazione vigente in materia, l'acquisto o l'affitto di uffici ed alloggi adeguati, l'importazione delle necessarie attrezzature ed oggetti di cancelleria per gli uffici, l'assunzione di collaboratori ed il rilascio di visti ai funzionari responsabili ed al personale dipendente di tali ditte e rappresentanze ed ai componenti delle loro famiglie.

Articolo VIII

I rappresentanti degli organi competenti delle due Parti si incontreranno almeno una volta l'anno alternativamente a Roma ed a Mosca, al fine di verificare la progressiva realizzazione del presente accordo, di scambiarsi le necessarie informazioni ai fini dello sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi, e per l'elaborazione delle misure che si rendessero necessarie.

Articolo IX

Il presente accordo non pregiudicherà la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica italiana e dall'URSS.

Articolo X

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma, con intesa, tuttavia, che l'applicazione delle sue disposizioni avrà luogo dal 1° gennaio 1980 e che esso avrà effetto fino al 31 dicembre 1985.

FATTO a Roma il 27 ottobre 1979 in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
MALFATTI

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
PATOLICEV

(1453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 20 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	808,70	808,70	808,80	808,70	808,75	808,50	808,80	808,70	808,70	808,70
Dollaro canadese	699,50	699,50	698,75	699,50	699,35	696,90	699,30	699,50	699,50	699,50
Marco germanico	463,50	463,50	463,60	463,50	463,55	463,48	463,52	463,50	463,50	463,50
Fiorino olandese	420,70	420,70	420,75	420,70	420,80	420,90	420,82	420,70	420,70	420,70
Franco belga	28,519	28,519	28,53	28,519	28,53	28,50	28,52	28,519	28,519	28,50
Franco francese	197,64	197,64	197,75	197,64	197,70	197,35	197,685	197,64	197,64	197,65
Lira sterlina	1842,10	1842,10	1842 —	1842,10	1841,80	1844,85	1842,25	1842,10	1842,10	1842,10
Lira irlandese	1714,50	1714,50	1712 —	1714,50	1714 —	—	1714,50	1714,50	1714,50	—
Corona danese	148,75	148,75	148,70	148,75	148,80	148,45	148,78	148,75	148,75	148,75
Corona norvegese	166,09	166,09	166,20	166,09	166,15	165,65	166,04	166,09	166,09	166,10
Corona svedese	193,81	193,81	193,90	193,81	193,85	193,65	193,84	193,81	193,81	193,80
Franco svizzero	497,04	497,04	496,10	497,04	497,15	494,15	495,68	497,04	497,04	496 —
Scellino austriaco	64,657	64,657	64,68	64,657	64,70	64,60	64,67	64,657	64,657	66,65
Escudo portoghese	16,99	16,99	12,04	16,99	17 —	17,09	16,97	16,99	16,99	17 —
Peseta spagnola	12,138	12,138	12,04	12,138	12,03	12,08	12,10	12,138	12,138	12,13
Yen giapponese	3,289	3,289	3,30	3,289	3,29	3,20	3,29	3,289	3,289	3,28

Media dei titoli del 20 febbraio 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	65 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,850
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80	99,800
» » » » 1- 6-1978/80	99,450
» » » » 1- 8-1978/80	99,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,100
» » » » 1- 7-1979/81	97,950
» » » » 1- 5-1979/82	97,500
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,950
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,400
» » » 12 % 1- 4-1982	96,675
» » » 12 % 1-10-1983	95,225
» » » 12 % 1- 1-1984	95,425
» » » 12 % 1- 4-1984	95,375
» » » 12 % 1-10-1987	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1980

Valuta	
Dollaro USA	808,75
Dollaro canadese	699,40
Marco germanico	463,51
Fiorino olandese	420,76
Franco belga	28,519
Franco francese	197,662
Lira sterlina	1842,175
Lira irlandese	1714,50
Corona danese	148,765
Corona norvegese	166,065
Corona svedese	193,825
Franco svizzero	495,86
Scellino austriaco	64,663
Escudo portoghese	16,98
Peseta spagnola	12,119
Yen giapponese	3,289

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 8 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988 di cui alle seguenti leggi e decreti:

decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977; decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 e decreto ministeriale 4 maggio 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 7 marzo 1973, n. 69, decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, numero 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 10 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1965)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « San Gro » - Soc. cooperativa a r.l., in Taranto, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1980, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « San Gro » - Soc. cooperativa a r.l., in Taranto, costituita in data 26 marzo 1973 per atto a rogito del notaio Donato Pirro ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il rag. Pietro Chiarelli.

(1492)

Revoca degli amministratori e sindaci della società « Cooperativa edilizia partenopea - C.E.P. », in Napoli, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1980, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società « Cooperativa edilizia partenopea - C.E.P. » a r.l., in Napoli, costituita in data 3 dicembre 1945 per atto a rogito del notaio dott. Amedeo Sica ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Beniamino Lupo.

(1493)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1980, n. 59, il dott. Luigi Coppola è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare in sostituzione del dott. Giovanni Orefice.

(1490)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI SIENA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentanove (39) posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Siena.

Il 10 % di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcune delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza della nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Siena, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Siena in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Siena, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituiti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Siena. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Siena e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori, venuti a conoscenza della graduatoria definitiva, dovranno indicare in quale comune intendano fissare il proprio domicilio, provvedendo entro 60 (sessanta) giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco stesso.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 26 marzo 1979

Il direttore provinciale: TUCCI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 24 novembre 1979
Registro n. 4 Poste, foglio n. 370

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Siena

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . .
residente in . . . . via . . . . .
n. . . provincia . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 26 marzo 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure: non e alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(1461)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di dieci borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visti le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1979, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1980 ed il loro importo unitario, nonché specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 %, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2 rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonché la disciplina dei rapporti fra borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione, a cittadini italiani, provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, di dieci borse di studio dell'ammontare di L. 1.920.900 (unmilionenovecentoventimilanovecento), lorde cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MALATTIE BATTERICHE E VIRALI
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
batteriologia;
virologia.

II. — PATOLOGIA NON INFETTIVA
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica ematologica;
patologia del metabolismo;
patologia dello sviluppo;
patologia molecolare.

III. — PARASSITOLOGIA
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
entomologia;
protozoologia.

IV. — ALIMENTI
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica degli alimenti;
chimica degli alimenti;
chimica delle sostanze grasse;

chimica dei cereali;
igiene degli alimenti;
microbiologia degli alimenti.

V. — TOSSICOLOGIA
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica tossicologica;
elementi e contaminanti oligodinamici;
mutagenesi e cancerogenesi;
pesticidi;
sostanze e materiali di interesse sanitario;
tossicologia generale.

VI. — IGIENE DEL TERRITORIO
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
chimica analitica dell'ambiente;
ingegneria sanitaria;
microbiologia.

VII. — RADIAZIONI
(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni.

VIII. — IGIENE DEL LAVORO
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
fisiopatologia del lavoro;
inquinamenti e parametri ambientali;
metodologie analitiche.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

E' consentito concorrere per una sola materia.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di valori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1980; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro della sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1979, abbiano fruito di borsa di studio, in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono altresì esclusi, dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrispondente dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, posticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorno dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del direttore del competente laboratorio, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 14 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del direttore del laboratorio ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria per l'attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28, con esclusione di altri benefici di legge.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma-Nomentano, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, sia l'archivio che qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potrà in alcun caso, accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal

candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con il timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando. Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione del concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonché dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma e la mancanza del visto, nel caso previsto dal precedente comma, comportano l'immediata esclusione del candidato dal concorso.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o se prodotte in copia non autenticata ai sensi di legge, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di licenza di scuola di secondo grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, con l'indicazione del voto complessivo riportato, nonchè della data di conseguimento della licenza medesima. I certificati di licenza, di scuola media di secondo grado, rilasciati in base alle precedenti disposizioni, saranno ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie di esame;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*) e *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *c*), secondo le disposizioni di legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso previa sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotto dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonché le copie, fotocopie, e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Qualora il candidato produca, per errore, più domande, singolarmente valide, ai sensi del precedente articolo, debitamente corredate dei documenti prescritti per l'ammissione al concorso, indicando in ciascuna di esse una diversa materia, tra quelle menzionate all'art. 1 del presente bando, la commissione, con giudizio insindacabile, dovrà stabilire per quale materia il suddetto candidato dovrà essere ammesso al concorso, scegliendo in proposito la relativa domanda.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perché formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 7) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione) sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al presente articolo, né sarà, infine, consentito dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro, che durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata dal competente direttore del laboratorio, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare il laboratorio cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dall'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il congelamento dei pagamenti che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuate nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della legge citata, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 13.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1980, data entro e non oltre la quale, a pena di decadenza dalla borsa di studio, i predetti candidati dovranno comunque iniziare la loro attività presso i laboratori dell'Istituto superiore di sanità, ai quali verranno assegnati.

Art. 14.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 8) e 9) dell'art. 8 del presente bando, dovranno inoltre produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere quanto risulta ai suddetti numeri 8) e 9) dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della letera di comunicazione dell'amministrazione del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dall'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1980
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 65

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . ., n. . . . . c.a.p. . . tel. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di dieci borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado, in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . ., nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara, inoltre sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonché dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del bando di concorso;

5) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

6) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) impegnarsi, altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

8) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(1609)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1979, con cui vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1980 ed il loro importo unitario, nonché specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25%, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 2 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonché la disciplina dei rapporti fra borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di sei borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 2.763.990 (duemilionisettecentosessantatremilanovecentonovanta) cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. Epidemiologia e biostatistica

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

biostatistica e informatica;
epidemiologia.

II. Patologia non infettiva

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica ematologica;
patologia del metabolismo;
patologia dello sviluppo;
patologia molecolare.

III. Biologia cellulare e immunologia

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

biologia cellulare;
immunologia.

IV. Igiene del territorio

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

chimica analitica dell'ambiente;
ingegneria sanitaria;
microbiologia.

V. Radiazioni

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

E' consentito concorrere per una sola materia

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna, e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1980; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro della sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1979 abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, ne con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, posticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione alla Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del direttore del competente laboratorio comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte dei candidati che non vi abbiano provveduto, all'atto dell'invio della domanda di partecipazione al concorso, dei documenti di cui all'art. 9, lettere *b*) ed *e*), del presente bando (attestato di presentazione e certificato medico).

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del direttore del laboratorio ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 6.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera, purché non congiunta con la cittadinanza italiana;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato, diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al Direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, n. 299 - 00161 Roma-Nomentano, dovrà pervenire per posta, a mezzo raccomandata, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda anzidetta si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali.

Pertanto, sia l'archivio che qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potrà in alcun caso accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante medesimo al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Qualora sia illeggibile la data del timbro apposta dal predetto ufficio sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con timbro, sulla suddetta domanda, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio dove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera, non congiunta alla cittadinanza italiana;

4) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo, sia che appartengono alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio o di ricerca relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio o di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per i casi non previsti, deciderà la commissione, con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali, in luogo del campo di studio o di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio o di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati, dalla Corte dei conti, nonché dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

6) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del presente bando;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura, nella cui circoscrizione, la rappresentanza medesima ha la propria sede. Nel caso previsto dal precedente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

L'omessa autenticazione della firma ed, ove richiesta, anche l'omessa vidimazione, comporta l'immediata esclusione del candidato dal concorso.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonché da eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia non autenticata, ai sensi di legge, dovranno essere sottoscritte dall'interessato:

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) attestato di presentazione di cui all'art. 7, lettera *d)*;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare;

e) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi o ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

f) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *e*) redatti in lingua straniera, in quanto formato all'estero rispettivamente da autorità e medici stranieri e da valere nello Stato italiano, dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione, qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera *e*), deve essere rilasciato, nel termine sopra menzionato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonché le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Qualora il candidato produca, per errore, più domande, singolarmente valide, ai sensi del precedente articolo, debitamente corredate dei documenti prescritti per l'ammissione al concorso, indicando in ciascuna di esse una diversa materia, tra quelle menzionate all'art. 1 del presente bando, la commissione, con giudizio insindacabile, dovrà stabilire per quale materia il suddetto candidato dovrà essere ammesso al concorso, scegliendo in proposito la relativa domanda.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perché formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 del presente bando (certificato di laurea o diploma finale di abilitazione professionale, rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse) in conformità al disposto dello stesso articolo (in difetto del quale non è ammessa alcuna regolarizzazione) entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8.

Nei casi in cui il candidato non abbia prodotto l'attestato di presentazione ed il certificato medico, previsti dalle lettere *b*) ed *e*) del menzionato art. 9 o, se, pur avendoli prodotti, gli stessi siano comunque viziati in relazione al disposto del citato articolo, il candidato medesimo dovrà produrre i predetti documenti all'atto dell'assegnazione della borsa di studio.

In caso contrario, decadrà dalla borsa medesima.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, né sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11

I concorrenti, ai quali sia stata assegnata la borsa di studio e che abbiano omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso quanto precisato ai numeri 7), 8) dell'art. 8 del presente bando, dovranno produrre all'atto dell'assegnazione della borsa, istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7), 8) dell'articolo sopra menzionato.

Coloro che non abbiano prodotto (in tutto o in parte), i documenti: certificato medico ed attestato di presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 9, dovranno consegnare od inviare i predetti, all'atto della comunicazione, da parte dell'Istituto superiore di sanità, dell'avvenuta assegnazione della menzionata borsa.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata dal competente direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato, per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventuale già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate, ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1980, data entro e non oltre la quale, a pena di decadenza dalla borsa di studio, i predetti candidati dovranno comunque iniziare la loro attività, presso i laboratori dell'Istituto superiore di sanità, ai quali verranno assegnati.

Art. 15.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorrono dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 12, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 46

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Via Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto . . . . di cittadinanza . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . e residente a . . . . . . via . . . . n. . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri forniti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso della cittadinanza italiana.

Dichiara inoltre di prescegliere il seguente campo di studio o di ricerca . . . . nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara infine:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonché dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del bando di concorso;

3) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 6 del bando di concorso;

4) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

5) impegnarsi, altresì a non percepire durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

6) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. — Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente dattiloscritta.

(1608)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1979, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1980 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 %, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti: 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione, a cittadini italiani, che seguano corsi di studio universitari, in materie scientifiche o tecniche di cinque borse di studio dell'ammontare di L. 1.920.900 (unmilionenovecentoventimilanovecento) lorde cadauna, così ripartite, fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

biostatistica e informatica;
epidemiologia.

II. — BIOLOGIA CELLULARE E IMMUNOLOGIA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

biologia cellulare;
immunologia.

III. — FARMACOLOGIA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

farmacologia biochimica;
farmacologia cardiovascolare;
neurofarmacologia;
psicofarmacologia.

IV. — TOSSICOLOGIA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica tossicologica;
elementi e contaminanti oligodinamici;
mutagenesi e cancerogenesi;
pesticidi;
sostanze e materiali di interesse sanitario;
tossicologia generale.

V. — RADIAZIONI
(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possono essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

E' consentito concorrere per una sola materia.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1980; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro della sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dello art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1979, abbiano fruito di borsa di studio, in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono altresì esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposta in rate mensili, posticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del direttore del competente laboratorio, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 14 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti, su dichiarazione del direttore del laboratorio ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa.

Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) iscrizione ad un corso di studi universitari, in materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio, a condizione che il candidato abbia superato, almeno un esame, durante il suddetto corso;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28, con esclusione di altri benefici di legge.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma-Nomentano, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, sia l'archivio che qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potrà in alcun caso, accettare le domande medesime, presentate, personalmente, sia dagli interessati che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana. Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede, ad ogni effetto, la data apposta con il timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo,

in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando. Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministero della sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma e la mancanza del visto, nel caso previsto dal precedente comma, comportano l'immediata esclusione del candidato dal concorso.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o se prodotte in copia, non autenticata, ai sensi di legge, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*) e *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso previa sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto-copie, e copie fotostatiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Qualora il candidato produca, per errore, più domande, singolarmente valide, ai sensi del precedente articolo, debitamente corredate dei documenti prescritti per l'ammissione al concorso, indicando in ciascuna di esse una diversa materia, tra quelle menzionate all'art. 1 del presente bando, la commissione, con giudizio insindacabile, dovrà stabilire per quale materia il suddetto candidato dovrà essere ammesso al concorso, scegliendo in proposito la relativa domanda.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 7) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento in cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 8.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al presente articolo, nè sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto e per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsita di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente direttore del laboratorio, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare il laboratorio cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo dell'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore dell'Istituto. Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuate nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della legge citata, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di

ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 13.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1980, data entro e non oltre la quale, a pena di decadenza della borsa di studio, i predetti candidati dovranno comunque iniziare la loro attività, presso i laboratori dell'Istituto superiore di sanità ai quali verranno assegnati.

Art. 14.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 8) e 9) dell'art. 8, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 8) e 9), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione dalla lettera di comunicazione dell'amministrazione del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo centoventi giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1980
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 47

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . .
tel. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . . ., nell'ambito delle materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma del bando di concorso;

5) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

6) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) impegnarsi, altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

8) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(1610)

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentasette borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 11 maggio 1971, n. 390 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1979, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1980 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25%, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti, in particolare, l'art. 2, rispettivamente, delle succitate leggi 6 dicembre 1964, n. 1332 e 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54 modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di laurea, di trentasette borse di studio dell'ammontare di L. 2.763.990 (duemilionisettecentosessantatremilanovecentonovanta) lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. - EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA

(Borse n. 5)

Campi di studio e di ricerca:

biostatistica e informatica;
epidemiologia.

II. - MALATTIE BATTERICHE E VIRALI

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

batteriologia;
virologia.

III. - PATOLOGIA NON INFETTIVA

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica ematologica;
patologia del metabolismo;
patologia dello sviluppo;
patologia molecolare.

IV. - PARASSITOLOGIA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

entomologia;
protoozoologia.

V. - VETERINARIA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

anatomoistopatologia veterinaria;
malattie infettive ed infestive degli animali domestici.

VI. - BIOLOGIA CELLULARE E IMMUNOLOGIA

(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

biologia cellulare;
immunologia.

VII. - TECNOLOGIE BIOMEDICHE

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

acquisizione ed elaborazione dati biomedici;
metodi e strumentazione di chimica clinica;
metodi e strumentazione di laboratorio in endocrinologia;
strumentazione biomedica.

VIII. - FARMACOLOGIA

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

farmacologia biochimica;
farmacologia cardiovascolare;
neurofarmacologia;
psicofarmacologia.

IX. - CHIMICA DEL FARMACO

(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

chimica farmaceutica e tossicologica.

ALIMENTI

(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica degli alimenti;
chimica degli alimenti;
chimica delle sostanze grasse;
chimica dei cereali.
igiene degli alimenti;
microbiologia degli alimenti.

XI. - TOSSICOLOGIA

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica tossicologica;
elementi e contaminanti oligodinamici;
mutagenesi e cancerogenesi;
pesticidi;
sostanze e materiali di interesse sanitario;
tossicologia generale.

XII. - IGIENE DEL TERRITORIO

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

chimica analitica dell'ambiente;
ingegneria sanitaria;
microbiologia.

XIII. - RADIAZIONI

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni.

XIV. - IGIENE DEL LAVORO

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

fisiopatologia del lavoro;
inquinamenti e parametri ambientali;
metodologie analitiche.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possono essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

E' consentito concorrere per una sola materia.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di sei mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto medesimo, fino e non oltre il 31 dicembre 1980; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro della sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1979, abbiano fruito di borsa di studio in 3 diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, posticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del direttore del competente laboratorio, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, dei documenti di cui al successivo art. 14 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del direttore del laboratorio ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data che sarà stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 7.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32, con esclusione di altri benefici di legge.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 229 - 00161 Roma-Nomentano, dovrà pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tale fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Le domande potranno pervenire solo attraverso i normali servizi postali. Pertanto, sia l'archivio, che qualunque altro ufficio dell'Istituto superiore di sanità, non potrà, in alcun caso, accettare le domande medesime, presentate personalmente, sia dagli interessati, che dai loro incaricati.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, sì intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro dell'ufficio postale accettante della Repubblica italiana.

Qualora sia illeggibile la data del timbro, apposta dal predetto ufficio, sulla busta contenente la domanda e non sia possibile identificarla, a mezzo ricevuta postale, prodotta dal candidato, farà fede ad ogni effetto, la data apposta con il timbro, sulla domanda medesima, dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari nel territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate all'art. 1 del presente bando, cui l'aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengono alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Nel caso che più campi di studio e di ricerca, relativi allo stesso gruppo di materie, vengano indicati, erroneamente, in più domande prodotte dal candidato, contemporaneamente, o in tempi diversi sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il campo di studio e di ricerca, indicato per primo, in ordine cronologico, nelle predette materie, di cui all'art. 1 del presente bando. Per i casi non previsti, deciderà la commissione con giudizio insindacabile.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche, peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati alla Corte dei conti, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, del penultimo comma del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma e la mancanza del visto, nel caso previsto dal precedente comma, comportano l'immediata esclusione del candidato dal concorso.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (queste ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotte in copia non autenticata ai sensi di legge, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso, il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo conseguimento;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*) e *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, fotocopie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli, e, pertanto, nón regolarizzabili.

Qualora il candidato produca, per errore, più domande, singolarmente valide, ai sensi del precedente articolo, debitamente corredate dei documenti prescritti per l'ammissione al concorso, indicando in ciascuna di esse una diversa materia, tra quelle menzionate all'art. 1 del presente bando, la commissione, con giudizio insindacabile, dovrà stabilire per quale materia il suddetto candidato dovrà essere ammesso al concorso, scegliendo in proposito la relativa domanda.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 8 e quelli che avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente, regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 7) compreso, nell'art. 8 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art 8.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al presente articolo, nè sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del competente direttore del laboratorio, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare il laboratorio cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fà luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scentifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 13.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° agosto 1980, data entro e non oltre la quale, a pena di decadenza della borsa di studio i predetti candidati dovranno comunque iniziare la loro attività, presso i laboratori dell'Istituto superiore di sanità, ai quali verranno assegnati.

Art. 14.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) e 8), dell'art. 8 del presente bando, dovranno inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) e 8), dell'articolo menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione del provvedimento adottato.

Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9 dopo duecentodieci giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1980
Registro n. 2, Sanità, foglio n. 45

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . ., n. . ., c.a.p. . ., tel. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentasette borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca . . nell'ambito delle materie . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma del bando di concorso;

5) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso;

6) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) impegnarsi altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

8) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(1611)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale;

Vista la legge 22 novembre 1967, n. 1177;

Viste le leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, integrate e modificate dalla legge 13 luglio 1965, n. 845, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 3 novembre 1930, n. 1629;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano attualmente vacanti i seguenti posti:

1° oboe	1ª parte - categ. A
1° clarinetto piccolo Mi/b	1ª parte - categ. A
1° saxofono soprano Si/b	1ª parte - categ. A
1° corno	1ª parte - categ. A
1° flicorno soprano Si/b	1ª parte - categ. A
1° flicorno tenore Si/b	1ª parte - categ. A
1° flicorno basso Si/b	1ª parte - categ. A
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione) . . .	1ª parte - categ. B
1° saxofono tenore Si/b	1ª parte - categ. B
1ª tromba in Fa Mi/b	1ª parte - categ. B
1° flicorno contralto in Mi/b	1ª parte - categ. B
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione	1ª parte - categ. B
ottavino (con l'obbligo del flauto) . .	2ª parte - categ. A
1° clarinetto soprano Si/b n. 5 . . .	2ª parte - categ. A
1° clarinetto soprano Si/b n. 6 . . .	2ª parte - categ. A
2ª tromba Si/b acuto (con l'obbligo del trombino in Fa)	2ª parte - categ. A

1ª tromba Si/b basso . . . . 2ª parte - categ. A
2° clarinetto soprano Si/b n. 2 . . . 2ª parte - categ. B
2° clarinetto basso Si/b . . . . . . 2ª parte - categ. B
2° saxofono soprano Si/b . . . . . . 2ª parte - categ. B
1° piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione) 2ª parte - categ. B
clarinetto contrabasso Mi/b . . . . 3ª parte - categ. A
4° saxofono contralto Mi/b . . . . . 3ª parte - categ. B
2° saxofono baritono Mi/b . . . . . 3ª parte - categ. B
3° flicorno contralto Mi/b . . . . . . 3ª parte - categ. B

Considerato inoltre che non vi sono esecutori aggregati che siano risultati idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti per i posti suindicati ai sensi dell'art. 35 della legge n. 707/1965, che possano avere diritto all'inquadramento ai sensi della legge 22 novembre 1967, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti tre pubblici concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1ª *Parte - categoria A e B*:

1° oboe . . . . 1ª parte - categ. A
1° clarinetto piccolo Mi/b . . . . . . 1ª parte - categ. A
1° saxofono soprano Si/b . . . . . . 1ª parte - categ. A
1° corno . . . . 1ª parte - categ. A
1° flicorno soprano Si/b . . . . . . 1ª parte - categ. A
1° flicorno tenore Si/b . . . . 1ª parte - categ. A
1° flicorno basso Si/b . . . . 1ª parte - categ. A
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione) . . . 1ª parte - categ. B
1° saxofono tenore Si/b . . . . . . 1ª parte - categ. B
1ª tromba in Fa Mi/b . . . . 1ª parte - categ. B
1° flicorno contralto in Mi/b . . . . 1ª parte - categ. B
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione . 1ª parte - categ. B

2ª *Parte - Categoria A e B:*

ottavino (con l'obbligo del flauto) . . 2ª parte - categ. A
1° clarinetto soprano Si/b n. 5 . . . 2ª parte - categ. A
1° clarinetto soprano Si/b n. 6 . . . 2ª parte - categ. A
2ª tromba Si/b acuto (con l'obbligo del trombino in Fa) . . . . 2ª parte - categ. A
1ª tromba Si/b basso . . . . 2ª parte - categ. A
2° clarinetto soprano Si/b n. 2 . . . 2ª parte - categ. B
2° clarinetto basso Si/b . . . . . . 2ª parte - categ. B
2° saxofono soprano Si/b . . . . . . 2ª parte - categ. B
1° piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione) 2ª parte - categ. B

3ª *Parte - Categoria A e B*

clarinetto contrabasso Mi/b . . . . 3ª parte - categ. A
4° saxofono contralto Mi/b . . . . . 3ª parte - categ. B
2° saxofono baritono Mi/b . . . . . 3ª parte - categ. B
3° flicorno contralto Mi/b . . . . . . 3ª parte - categ. B

Art. 2.

Ai concorsi potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella Banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i militari delle altre Forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in corso.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni nei confronti degli ex combattenti e categorie equiparate. Il limite di età è elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia e dal limite si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

b) aver statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

c) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad eccezione dello stato di celibe o vedovo senza prole (cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; essere di costituzione fisica sana e robusta ed esente da imperfezioni o difetti; essere in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo; aver tenuto buona condotta e non essere stati espulsi da Forze armate dello Stato o da corpi militarmente organizzati nè destituiti da pubblici uffici; appartenere a famiglia di buona reputazione, i cui componenti siano esenti da tare ereditarie, psichiche o fisiche; non aver subito condanne penali per delitti dolosi; non essere stati riformati da una delle Forze armate, nè rinviati da corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni nel tempo).

Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento, e dovranno essere presentate e fatte pervenire alle prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno nel termine suddetto presentare domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nelle domande di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

6) se abbiano o meno riportate condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

11) stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento;

12) se siano dipendenti delle amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale;

13) il concorso cui si intende partecipare specificando lo strumento e la parte. In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate domande distinte, unica rimanendo la documentazione.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, o dal segretario comunale.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre Forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione dell'abilità musicale dei candidati è devoluta ad una commissione giudicatrice costituita ai sensi degli articoli 21 e 27 della legge 5 giugno 1965, n. 707.

I concorrenti dovranno sostenere, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto a loro scelta;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento e, se trattasi di concorrenti a posti di 1ª parte, anche degli strumenti congeneri;

d) per i concorrenti a posti di 1ª e 2ª parte le prove sono integrate dalla esecuzione, nell'insieme della banda, di un importante brano scelto dalla commissione giudicatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

I concorrenti per gli strumenti a percussione dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

1) esperimento di lettura musicale;

2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre isolatamente;

3) esecuzione di insieme nella banda con lo strumento o gli strumenti per cui si concorre;

4) dimostrazione di conoscere, teoricamente e praticamente, gli altri strumenti a percussione.

Le prove sopra citate si svolgeranno nei giorni dal 20 *maggio al* 25 *giugno* 1980, *alle ore* 9 *in Roma, presso la scuola tecnica di polizia, via Castro Pretorio n.* 5.

Il punto di merito per il complesso delle prove sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi.

Per conseguire l'idoneità i candidati devono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi se concorrono per posti di prima o di seconda parte, non inferiore a trenta cinquantesimi per i posti di terza parte.

In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

Art. 7.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

La mancata presentazione alla visita medica o all'esame sarà considerata come rinuncia.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento, entro il perentorio termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione della riportata idoneità, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) e stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;

6) copia integrale dello stato di servizio o del foglio matricolare per i militari;

7) copia integrale dello stato matricolare per i dipendenti civili dello Stato;

8) titolo di studio.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno dispensati dal produrre i documenti di cui sopra.

I dipendenti civili o militari dello Stato saranno dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno nominati vicebrigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda o della terza parte.

Dopo la nomina il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, dovrà frequentare, salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle Forze armate e degli altri corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conserveranno la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore saranno nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conserveranno la posizione di stato e l'anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi conseguono l'inquadramento nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con diritto ai premi di ferma e di rafferma previsti dal decreto-legge 29 marzo 1946, n. 618, modificato dalla legge 31 maggio 1975, n. 205.

Ad essi spetta lo stesso trattamento economico stabilito per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La posizione di stato e di carriera è disciplinata dalla legge 5 giugno 1965, n. 707, e per quanto in essa non disposto, dalle norme di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, integrate e modificate dalla legge 13 luglio 1965, n. 845, e dalle norme del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 174

(1763)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, da conferire agli ex volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la notificazione in data 23 dicembre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1977, con la quale, ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono stati messi a disposizione, per esclusivo conferimento ai sottufficiali delle Forze armate, quarantasette posti di assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, 2ª classe di stipendio, parametro 143;

Considerato che dei quarantasette posti di cui alla suddetta notificazione diciotto non sono stati ricoperti da altrettanti sottufficiali della Marina in servizio permanente effettivo;

Visto l'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente il conferimento senza concorso agli ex volontari della rispettiva forza armata, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni, dei posti d'impiego civile riservati ai sottufficiali rimasti vacanti per mancanza di aspiranti;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1979 concernente la delega di firma agli onorevoli sottosegretari di Stato della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, diciotto posti di assistente tecnico da conferire, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari della Marina congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni.

Art. 2.

Possono partecipare al conferimento dei suddetti posti gli ex volontari della Marina che abbiano fatto domanda per lo impiego civile (prenotazione) entro sei mesi dal collocamento in congedo, come previsto dal secondo comma dell'art. 29 citato nelle premesse.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande di prenotazione.

Art. 3.

Gli ex volontari della Marina che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, che intendano concorrere ai posti in questione, dovranno presentare al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo Esercito, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda su carta bollata da L. 2.000.

La firma che gli aspiranti appongono alle domande predette deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

Le relative domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

d) le eventuali condanne penali riportate ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto (diploma di licenza di scuola media);

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) il proprio domicilio o recapito;

h) di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 4.

I candidati per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei dovranno superare la sottoindicata prova pratica: uso della canna metrica e della rotella metrica del livello ad acqua e della stadia graduata, dello squadro agrimensorio e graduato a traguardi e della macchina calcolatrice limitatamente alle operazioni aritmetiche fondamentali.

Art. 5.

La sede, il giorno e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1980
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 73

(1760)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a due posti di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca «manifatture tabacchi» della carriera direttiva, riservato a laureati in architettura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di luglio 1979, è pubblicato il decreto ministeriale 14 giugno 1979, n. 00/34267, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1979, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 260, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1978, n. 00/32911, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978.

(1458)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(634/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia medica;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(628/S)

OSPEDALI UNITI DI ORTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente medico;

un posto di assistente medico analista;

un posto di assistente medico di emoteca.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orte (Viterbo).

(688/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Latina.

(635/S)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI BARI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia addetto al servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(641/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(642/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

(643/S)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(636/S)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. 37.

Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. 38.

Ripopolamento ittico con immissione di « trotelle » nei corsi d'acqua interni (secondari) della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per attuare un intervento di ripopolamento ittico, con immissione di « trotelle » nei corsi d'acqua interni secondari, la regione Molise stanzia, per l'anno 1979, la somma di L. 30.000.000.

Detta somma è ripartita in L. 15.000.000, da assegnare alla provincia di Campobasso e L. 15.000.000, da assegnare alla provincia di Isernia.

Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

All'individuazione dei corsi d'acqua interni (secondari) da ripopolare e delle specie da immettere, provvedono le amministrazioni provinciali in collaborazione con i capi degli ispettori forestali. Le stesse amministrazioni provinciali, in collaborazione con i capi degli ispettorati forestali e previo benestare dell'assessorato regionale competente, provvedono, altresì, all'acquisto delle « trotelle » ed alle operazioni di immissione.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le variazioni di competenza e di spesa, descritte nel prospetto *A* annesso alla presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto della regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 19 dicembre 1979

d'AIMMO

(*Omissis*).

(744)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 1.

L'organizzazione, la gestione e il funzionamento del servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODELLO GENERALE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Capo I

PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1.

Oggetto della legge

In attuazione della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale, la presente legge disciplina la organizzazione nella regione Basilicata del servizio sanitario regionale.

In particolare, la presente legge detta norme relative:

a) ai compiti e al modello generale del servizio sanitario regionale;

b) alla struttura, alla gestione, alla organizzazione e al funzionamento delle unità sanitarie locali;

c) alla delimitazione territoriale delle unità sanitarie locali e ai criteri per la individuazione delle aree territoriali di riferimento dei servizi di base e di quelli integrativi di base;

d) agli aspetti istituzionali e gestionali dei servizi multizonali;

e) alla gestione coordinata e integrata dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari.

Art. 2.

Denominazione della legge 23 *dicembre* 1978, *n.* 833

Agli effetti della presente legge, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà indicata come « legge n. 833 ».

Art. 3.

Servizio sanitario regionale

Nell'ambito del servizio sanitario regionale della Basilicata (S.S.R.), è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività attribuiti ai comuni nonchè dalle funzioni e competenze della Regione in materia sanitaria.

I comuni esercitano le funzioni loro attribuite in forma associativa mediante le USL di cui al successivo art. 27.

Il servizio sanitario regionale persegue il conseguimento degli obiettivi della riforma sanitaria, nel rispetto delle priorità e delle modalità fissate dai piani sanitari nazionali e regionali.

Nel servizio sanitario regionale è assicurato il collegamento e il coordinamento con tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e delle collettività.

Le strutture del servizio sanitario regionale collaborano con lo Stato e con gli altri organismi sanitari pubblici, secondo le leggi statali e regionali.

Art. 4.
Attribuzioni delegate

Le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 833 sono delegate ai comuni che le esercitano mediante le USL con le modalità stabilite dalla presente legge.

Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni sub-delegate vengono trasmessi trimestralmente alla giunta regionale che può richiederne copia.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni sub-delegate sono esercitate dalla giunta regionale.

In caso di inadempienza da parte degli organi dell'USL nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, la giunta regionale fissa per il compimento degli atti un termine adeguato, trascorso inutilmente il quale nomina un commissario per la loro adozione.

Art. 5.
Bisogni sanitari oggettivi e lotta ai fattori di rischio

La Regione e le USL, per quanto di rispettiva competenza, pongono a base della propria azione la preventiva e sistematica rilevazione dei reali bisogni sanitari delle collettività e dei singoli ed orientano prevalentemente tale azione in direzione della lotta ai fattori di rischio, generali, particolari e intensivi.

Ai fini della presente legge, per fattori di rischio generali si intendono quelli riferiti all'intera popolazione di un determinato ambito territoriale, particolari quelli inerenti a gruppi determinati di popolazione (anziani, handicappati ecc.), intensivi quelli che agiscono su gruppi professionali particolarmente esposti in ragione del lavoro svolto.

Art. 6.
Obiettivi della strutturazione del servizio sanitario regionale

La strutturazione del servizio sanitario regionale di cui alla presente legge è finalizzata al conseguimento, in particolare, dei seguenti obiettivi:

unitarietà degli interventi di prevenzione, di diagnosi e cura e di riabilitazione;

integrazione funzionale delle diverse competenze;

territorializzazione dei servizi;

potenziamento della prevenzione e dei servizi di base;

coordinamento ed integrazione con i servizi socio-assistenziali del territorio;

partecipazione degli utenti alla gestione democratica dei servizi;

formazione di una moderna coscienza sanitaria degli operatori, dei cittadini e delle comunità.

Art. 7.
Partecipazione

La partecipazione degli utenti alla gestione sociale dei servizi comporta il diritto della popolazione:

all'informazione in ordine agli aspetti sostanziali dei diversi problemi sanitari e socio-assistenziali;

al coinvolgimento nei processi di formazione delle decisioni di particolare rilievo;

alla verifica dell'efficacia dei servizi.

Nel rispetto delle finalità indicate al precedente comma, l'USL determina con proprio regolamento gli strumenti, le forme e le modalità per l'esercizio del diritto alla partecipazione degli utenti.

Art. 8.
Altre forme di partecipazione

L'USL determina, altresì, nel rispetto delle norme contenute nella legge regionale concernente il piano sanitario triennale, le forme e le modalità atte ad assicurare la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei rappresentanti degli interessi originari di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove vi siano.

Tali rappresentanti vengono individuati con le modalità già seguite per i consigli di amministrazione degli enti ospedalieri. In caso di controversia, alla individuazione provvede il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di giunta.

Capo II

IL MODELLO GENERALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 9.
Articolazione territoriale e funzionale del servizio sanitario regionale

Il servizio sanitario regionale si articola nel territorio secondo il seguente modello:

1) area funzionale dei servizi sanitari di base, denominata, ai fini della presente legge, distretto di base;

2) area funzionale dei servizi integrativi dei servizi di base, denominata area specialistica;

3) area funzionale dei servizi comprensoriali;

4) area funzionale dei servizi multizonali e di quelli regionali.

Alla individuazione degli ambiti territoriali di riferimento delle aree indicate ai precedenti punti 1) e 2), provvedono le unità sanitarie locali in conformità e in applicazione dei criteri stabiliti a tal fine dai successivi articoli 28 e 29 della presente legge.

L'ambito territoriale di riferimento dei servizi indicati al precedente punto 3) è costituito dall'ambito territoriale di ciascuna USL.

All'individuazione dei servizi indicati al precedente punto 4) ed ai relativi ambiti territoriali di riferimento provvede la legge regionale concernente il piano sanitario regionale 1980-82.

Art. 10.
L'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale, struttura operativa dell'associazione dei comuni di cui al successivo art. 27, è costituita dal complesso dei servizi, dei presidi e delle strutture presenti nelle aree indicate ai punti 1) e 3) del precedente art. 9 e dai servizi ed uffici della struttura centrale di cui al successivo art. 17.

Essa provvede, nell'ambito del proprio territorio, alla gestione unitaria della tutela della salute esercitando in particolare i compiti appresso indicati:

a) l'educazione sanitaria della popolazione;

b) l'igiene dell'ambiente;

c) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

e) l'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) l'igiene e medicina del lavoro nonchè la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;

h) l'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

i) l'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

l) l'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

m) la riabilitazione;

n) l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie;

o) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) la profilassi e la polizia veterinaria, la ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sulla alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) gli accertamenti, le certificazioni o ogni altra prestazione medico-legale spettante al Servizio sanitario nazionale, con l'esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera *z*) dell'art. 6 della legge n. 833.

Art. 11.
Funzione dei diversi servizi

I servizi sanitari di base rispondono fondamentalmente all'esigenza di assicurare agli utenti, nel posto in cui questi vivono e lavorano, l'erogazione delle attività e delle prestazioni di prima istanza, quale risposta ai bisogni normali e continuativi della popolazione.

I servizi sanitari integrativi di quelli di base rispondono all'esigenza di assicurare ai distretti di base il necessario supporto tecnico e di consulenza specialistica.

I servizi sanitari di livello comprensoriale sono costituiti dai servizi che in rapporto al grado di complessità o al costo delle relative prestazioni ovvero alle indicazioni del piano sanitario regionale, non possono essere espletati dai servizi indicati ai precedenti commi.

I servizi multizonali ed i servizi a rete regionale svolgono attività rivolte rispettivamente al territorio di più di una unità sanitaria locale o all'intero territorio regionale.

Art. 12.
I servizi di base

Le attività facenti capo al distretto di base riguardano in particolare:

a) la tutela dell'igiene pubblica, della salute nei luoghi di lavoro e dell'alimentazione, limitatamente agli interventi che non richiedono un particolare grado di complessità tecnica o scientifica;

b) la profilassi delle malattie infettive;

c) la medicina preventiva e riabilitativa;

d) l'assistenza medico-generica, pediatrica, ostetrica e odontoiatrica, in forma ambulatoriale e domiciliare;

e) la guardia medica;

f) la distribuzione dei farmaci;

g) l'assistenza infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;

h) l'igiene e la medicina veterinaria;

i) l'informazione, la promozione sociale e l'educazione sanitaria dei cittadini.

Nei distretti di base devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni operative con i servizi socio-assistenziali.

Le attività di cui al presente articolo sono realizzate da operatori sanitari, medici e non medici, e da operatori socio-assistenziali in linea di massima residenti nel distretto, attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo.

Nell'ambito dei distretti di base possono altresì operare, ove necessario, uno o più operatori amministrativi per lo svolgimento di attività amministrative e di segreteria del distretto.

Gli operatori del distretto sono coordinati sotto il profilo organizzativo, nel rispetto della normativa di attuazione di cui all'art. 47 della legge n. 833, dal coordinatore del distretto e sotto il profilo funzionale, in rapporto alle loro diverse professionalità e funzioni, dai servizi della struttura centrale dell'USL competenti per materia di cui al successivo art. 17.

Ogni comune deve essere dotato di un centro polifunzionale dimensionato alla popolazione residente, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di base, sanitarie e socio-assistenziali, nonchè per lo svolgimento delle altre attività facenti capo al distretto di base.

In sede di piano sanitario regionale saranno dettate, per quanto di competenza della Regione, norme più specifiche in ordine:

alle attività dei distretti di base;
alle modalità di svolgimento delle stesse;
ai rapporti funzionali con gli altri servizi;
alle attrezzature ed ai mezzi strumentali di cui ogni distretto deve essere comunque dotato;
al fabbisogno di personale, distinto per qualifiche.

Art. 13.
I servizi integrativi di quelli di base

Le attività dei servizi integrativi di quelli di base riguardano, in particolare:

la chirurgia generale, l'oculistica, l'ortopedia, la neurologia, la cardiologia, l'otorino, la dermatologia, l'urologia, la psichiatria, la radiologia, gli esami di laboratorio, le attività paraospedaliere, le attività sanitarie dei consultori familiari, le attività di riabilitazione più complesse e la medicina sportiva.

Tali attività, nei casi in cui non sia necessario il ricovero in ospedale, sono assicurate, di norma, dal poliambulatorio, ospedaliero o extraospedaliero, da considerarsi presidio posto a servizio di uno o più distretti di base.

L'accesso alle prestazioni specialistiche del poliambulatorio avviene di norma su richiesta del medico di base, che a tali fini deve tendere all'eliminazione delle domande incongrue o ingiustificate.

Il carattere prevalentemente di consulenza dei servizi di cui al presente articolo comporta, tra l'altro:

l'informazione bidirezionale tra medico di base e specialista;

la possibilità per il medico di base di discutere il caso con lo specialista e di accedere all'esame della documentazione del caso;

la consulenza specialistica domiciliare nei casi di necessità e compatibilmente con le esigenze funzionali del presidio o servizio presso il quale lo specialista svolge la propria attività;

l'utilizzazione dei singoli specialisti, ove necessario, nell'ambito dei distretti di base;

l'utilizzazione dei presidi poliambulatoriali nel campo della prevenzione sistematica, da realizzarsi in collaborazione con i servizi di base.

Gli operatori del poliambulatorio, relativamente alle attività facenti capo a tale presidio, sono coordinati, sotto il profilo organizzativo, nel rispetto della normativa di attuazione di cui all'art. 47 della legge n. 833, da un coordinatore e sotto il profilo funzionale dai competenti servizi centrali dell'USL.

Art. 14.
I servizi comprensoriali

A livello di comprensorio, coincidente con l'ambito territoriale dell'USL, sono presenti, in particolare:

il servizio ospedaliero;

il servizio di laboratorio;

i servizi della struttura centrale dell'USL, di cui al successivo art. 17.

Art. 15.
L'ospedale

Le funzioni principali dell'ospedale riguardano:

il trattamento dei malati che abbisognano di ricovero;

lo svolgimento di attività diagnostiche più complesse, non esercitabili in base ambulatoriale;

il supporto alle attività di base per le diagnosi che richiedono una strumentazione non presente nei poliambulatori territoriali;

l'avvio delle attività di riabilitazione e il loro proseguimento ove non sia possibile svolgerle in sede ambulatoriale e domiciliare;

la partecipazione alla formazione ed aggiornamento del personale dei servizi sanitari nonché alla ricerca scientifica in campo sanitario, nel rispetto delle competenze statali in materia.

Il funzionamento interno dell'ospedale deve essere attuato individuando tre distinte aree funzionali di cura:

a) area delle cure di emergenza e/o intensive;
b) area delle cure ordinarie;
c) area delle cure minime.

Le aree indicate ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*), devono occupare uno spazio indicativamente quantificabile per ciascuna di esse nell'ordine rispettivamente del 10, 70 e 20 per cento del totale dello spazio-degenza.

Il lavoro degli operatori ospedalieri deve essere fondamentalmente improntato alle complementarietà ed interdisciplinarietà professionale.

Il piani sanitario regionale, in attuazione dell'art. 17 della legge n. 833, articola l'ordinamento degli ospedali in dipartimenti.

Art. 16.
Struttura centrale dell'USL

Le principali funzioni ed attività della struttura centrale dell'USL attengono:

alla esecuzione delle direttive e dei provvedimenti dei competenti organi dellUSL;

alle attività di consulenza e di proposta nei confronti dei competenti organi dell'USL;

all'istruttoria per gli interventi connessi alle attività di programmazione e di pianificazione;

alle attività di indirizzo e di coordinamento dei servizi e presidi articolati nel territorio;

all'assistenza tecnica e, ove necessario, alle attività di surrogazione nei confronti dei presidi e dei servizi del territorio;

alla predisposizione ed esecuzione di atti amministrativi;

alla raccolta e alla elaborazione delle informazioni sanitarie.

Art. 17.

L'organizzazione della struttura centrale dell'USL

La struttura centrale dell'USL si articola nei seguenti servizi:

Amministrativi:

a) affari generali, personale, rilevazione dati;

b) bilancio, ragioneria e gestione risorse;

c) economato e provveditorato;

d) servizi tecnici.

Sanitari:

a) igiene ambientale, dell'alimentazione e tutela della salute nei luoghi di lavoro; e delle attività sportive;

b) assistenza veterinaria;

c) assistenza sanitaria;

d) assistenza farmaceutica;

e) assistenza ospedaliera.

I servizi precedentemente indicati, con esclusione di quello veterinario, possono essere raggruppati in un minor numero in relazione alla dimensione dell'unità sanitaria locale ed ai presidi ivi esistenti.

L'articolazione in uffici di ciascun servizio viene determinata dai competenti organi dell'USL, tenuto conto della complessità delle funzioni da svolgere nonchè delle indicazioni e prescrizioni contenute nel piano sanitario regionale.

Ciascun ufficio può essere articolato, per accertate esigenze funzionali, in distinte unità operative, ciascuna preposta allo svolgimento di una specifica funzione dell'ufficio o di un complesso di funzioni omogenee.

Al fine di avvicinare nella misura massima possibile i servizi ai cittadini, l'unità sanitaria locale, disciplina i casi in cui determinate prestazioni ed attività inerenti i servizi della struttura centrale, debbono essere erogate nell'ambito dei distretti di base, utilizzando anche gli istituti normativi relativi alla mobilità del personale.

Ai servizi della struttura centrale dell'USL fanno capo tutti i servizi, uffici e presidi esistenti nel territorio in relazione alle specifiche funzioni di loro competenza.

Art. 18.

I responsabili dei servizi e degli uffici della struttura centrale

A ciascun servizio o ufficio è preposto, su nomina del comitato di gestione, un funzionario responsabile, in possesso di specifici requisiti di professionalità ed esperienza in conformità e in applicazione delle norme statali e regionali previste dall'art. 47 della legge n. 833.

Il responsabile di servizio dirige l'attività del settore cui è preposto, ne assicura il buon andamento e risponde della corretta attuazione delle direttive e delle decisioni adottate dai competenti organi dell'USL e dall'ufficio di direzione di cui all'art. 19.

Il responsabile di ufficio risponde del buon andamento dell'ufficio stesso al dirigente del servizio.

A ciascuna unità operativa è preposto, su nomina dell'ufficio di direzione, un funzionario che risponde al responsabile dell'ufficio.

Ferme restando le specifiche responsabilità del dirigente di servizio e del responsabile di ufficio, tutti i dipendenti dell'unità sanitaria locale sono responsabili delle operazioni e degli atti specifici loro demandati sulla base della posizione funzionale rivestita e della qualifica professionale in loro possesso; a tal fine ogni atto, ove possibile, deve indicare la firma dell'estensore.

Art. 19.

Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è costituito dai responsabili dei servizi della struttura centrale.

L'ufficio di direzione è collegialmente preposto all'organizzazione, al funzionamento ed al coordinamento di tutti i servizi dell'unità sanitaria locale nonchè alla direzione del personale.

L'ufficio di direzione costituisce la struttura tecnico-consultiva del comitato di gestione, nei confronti del quale formula proposte ed esprime parere in ordine:

a) agli indirizzi ed ai programmi di attività dei vari servizi;

b) ai bilanci ed alle spese di funzionamento dei servizi.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale attribuisce a due componenti l'ufficio di direzione l'incarico di coordinatore responsabile rispettivamente per il settore amministrativo e per quello sanitario, nel rispetto della normativa di attuazione di cui all'art. 47 della legge n. 833.

I due coordinatori sono responsabili del funzionamento dell'ufficio di direzione nonchè del puntuale adempimento da parte dei servizi delle decisioni adottate dal comitato di gestione e dall'ufficio di direzione.

Alle riunioni del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unità sanitaria locale partecipano con voto consultivo i due coordinatori; quello preposto al settore amministrativo svolge altresì le funzioni di segretario.

L'incarico di coordinatore ha la durata di anni cinque e può essere rinnovato.

Il coordinatore conserva la responsabilità del proprio servizio.

Art. 20.

Gruppi di lavoro

Per lo svolgimento dei compiti prevalentemente interdisciplinari di studio, programmazione, elaborazione degli indirizzi per il coordinamento dei servizi o per la predisposizione e lo svolgimento di attività per progetti, la struttura centrale della USL provvede di norma, con il metodo del lavoro di gruppo mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

Art. 21.

Autonomia tecnico-funzionale dei servizi

I servizi della struttura centrale dell'unità sanitaria locale e quelli presenti nel territorio sono dotati di autonomia tecnico-funzionale, intesa come capacità di autonoma organizzazione ai fini della erogazione delle prestazioni e dell'esercizio delle attività di propria competenza, nell'ambito del coordinamento dell'ufficio di direzione e per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale.

Art. 22.

Organismi di consultazione tecnica

Nell'ambito di ciascun servizio è istituito un organo di consultazione tecnica, composto dal responsabile del servizio, dai responsabili d'ufficio e da rappresentanti degli operatori scelti in rapporto alle specifiche professionalità nel numero e con le modalità stabilite dall'USL.

L'organismo di consultazione tecnica formula proposte alla direzione per l'elaborazione di piani e programmi di interventi inerenti il servizio e riscontra trimestralmente i risultati conseguiti nell'ambito del servizio.

Nell'ambito della struttura centrale dell'USL è costituito altresì un consiglio di servizi, composto dai coordinatori, dai responsabili di ciascun servizio ed ufficio, nonchè da due rappresentanti degli operatori per ciascun servizio, eletti dal personale addetto.

Il consiglio dei servizi esprime pareri e formula proposte alla direzione in ordine agli aspetti generali dell'organizzazione amministrativa e tecnica dei servizi.

Gli organismi di consultazione tecnica di cui al presente articolo si riuniscono almeno una volta ogni due mesi; delle riunioni svolte deve essere redatto processo verbale.

Art. 23.

Servizi e presidi multizonali

I servizi e i presidi multizonali sono individuati dal piano sanitario regionale che individua, altresì, le USL interessate ai medesimi.

Relativamente a ciascun presidio o servizio, il piano specifica, ove necessario, le attività da considerarsi multizonali o regionali.

Art. 24.

Consiglio sanitario regionale

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito, con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione di giunta, il consiglio sanitario regionale con compiti di proposta e consulenza alla Regione in materia di programmazione e pianificazione dei servizi sanitari.

Il consiglio è composto:

Presidente:

l'assessore regionale alla sanità;

Componenti:

i presidenti delle unità sanitarie locali;

tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, coltivatori diretti, artigiani e commercianti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

due rappresentanti dei datori di lavoro designati unitariamente dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative;

un rappresentante per provincia dei medici, dei farmacisti, dei biologi, dei veterinari, dei chimici designato dal relativo ordine professionale;

un rappresentante per provincia degli esercenti le professioni sanitarie non mediche designato unitariamente dai collegi professionali;

un rappresentante della sanità militare designato dai competenti organi territoriali;

cinque esperti designati dal consiglio regionale sono scelti preferibilmente tra docenti universitari di comprovata qualificazione rispettivamente in materia di economia sanitaria, organizzazione dei servizi sanitari, statistica sanitaria, epidemiologia, ingegneria sanitaria.

Per l'esame di particolari problemi, il presidente del consiglio sanitario, ove lo ritenga opportuno, può invitare a partecipare alle riunioni funzionari della Regione o di altre pubbliche amministrazioni.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente della regione Basilicata, designato dalla giunta regionale.

Art. 25.

Comitato regionale tecnico di sanità

E' istituito il comitato tecnico regionale di sanità.

Esso è presieduto dall'assessore regionale alla sanità, o in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.

Il comitato dura in carica tre anni, ha sede presso l'assessorato regionale alla sanità ed è composto da quindici esperti di cui almeno uno in ciascuna delle seguenti materie:

epidemiologia;
igiene e malattie infettive;
biometria e statistica sanitaria;
servizi veterinari;
servizi socio-assistenziali;
medicina del lavoro;
farmacologia;
economia sanitaria;
pianificazione sanitaria;
ingegneria sanitaria;
diritto amministrativo.

Alla scelta dei suddetti componenti, che dovrà ricadere preferibilmente tra docenti universitari o tra esperti di comprovata qualificazione ed esperienza, provvede, su proposta della giunta, il consiglio regionale.

Per l'esame di particolari problemi possono essere chiamati a partecipare volta a volta, alle sedute del comitato, su invito del presidente, funzionari della Regione o di altri enti pubblici ovvero esperti esterni al comitato.

Il comitato si riunisce di norma una volta ogni mese, su convocazione del presidente.

Il compenso e le indennità da corrispondere ai componenti il comitato saranno stabiliti con successiva legge regionale.

La segreteria tecnica del comitato è assicurata da un funzionario del dipartimento regionale sicurezza sociale.

Il comitato regionale di sanità, che ha compiti consultivi, prende in esame problemi di interesse sanitario che l'assessore regionale alla sanità ritiene di dover sottoporre al preventivo esame di detto organo.

Le unità sanitarie locali possono avvalersi del suddetto comitato per ogni questione di rilevante interesse, inoltrando richiesta in tal senso all'assessore regionale alla sanità che può disporre anche a tal fine, ove lo ritenga necessario, la convocazione d'urgenza del comitato stesso.

Con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta è approvato il regolamento per il funzionamento del comitato.

Tale regolamento può prevedere, anche in relazione alle esigenze di assistenza tecnica alle USL, la costituzione di apposite sezioni, integrate, volta a volta, ove necessario, da componenti esterni al comitato.

Art. 26.

Disciplina di specifici settori e attività
Rinvio a successive leggi regionali

Entro due mesi dalla definizione del piano sanitario regionale 1980-82, la Regione, nel quadro del modello organizzativo e gestionale contenuto nella presente legge, detta norme relative:

all'organizzazione dei presidi e dei servizi multizonali, in attuazione dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

al settore dei servizi veterinari;

all'articolazione dell'ordinamento ospedaliero in dipartimenti;

ai presidi e ai servizi multizonali di prevenzione, in attuazione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO II

UNITA' SANITARIE LOCALI E SUOI ORGANI

Capo I

DELIMITAZIONI TERRITORIALI

Art. 27.

Delimitazioni territoriali delle USL

In attesa della legge di riforma delle autonomie locali, gli ambienti territoriali di attività delle unità sanitarie locali, definiti nell'osservanza della procedura di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 833 sono quelli indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, di cui forma parte integrante.

Le delimitazioni territoriali di cui al primo comma individuano altresì, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 833 nonchè dell'art. 25, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli ambiti di gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 47 della presente legge.

In relazione a quanto disposto dall'art. 11, ultimo comma, della legge n. 833, con successiva apposita deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, si provvederà agli adempimenti di competenza della Regione ai fini dell'adeguamento dei distretti scolastici agli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali.

Art. 28.

Delimitazione territoriale dei distretti di base

Alla individuazione del territorio di riferimento dei distretti di base provvedono, nell'ambito del proprio territorio, le unità sanitarie locali secondo criteri atti a garantire:

la funzionalità e l'efficacia dei servizi;
l'impiego economico delle risorse;
la partecipazione degli utenti.

A tali fini le unità sanitarie locali, qualora il distretto comprende più di un comune, terranno conto in particolare dei seguenti elementi:

a) caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi;

b) distanze chilometriche, condizioni della viabilità, rete dei trasporti pubblici;

c) gravitazione e complementarietà tra comuni dovute a presenza di attività produttive, di servizi pubblici e privati, ecc.

Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, può essere individuato più di un distretto.

Entro dieci giorni dalla costituzione delle USL l'assessore regionale alla sanità trasmette alle USL una ipotesi tecnica di distrettualizzazione elaborata in applicazione dei criteri generali stabiliti con il presente articolo.

Relativamente alle attività veterinarie l'individuazione dei distretti di base dovrà essere operata anche con riferimento ai criteri contenuti nell'art. 16 della legge n. 833.

Art. 29.

Individuazione delle aree territoriali
dei servizi specialistici

Alla individuazione degli ambiti territoriali di riferimento dei servizi integrativi di quelli di base provvedono, nell'ambito del proprio territorio, le unità sanitarie locali tenuto conto delle finalità specifiche e delle caratteristiche tecniche dei servizi indicati al precedente art. 13.

L'assessore regionale alla sanità, nei termini indicati al precedente art. 28 trasmette alle USL un'ipotesi di determinazione delle aree territoriali di riferimento dei servizi integrativi di base, formulata con riferimento alle finalità e caratteristiche dei servizi medesimi.

Capo II

ORGANI DELLE USL

Art. 30.

Organi dell'USL - Assemblea generale

Gli organi dell'USL sono: l'assemblea generale, il comitato di gestione e il presidente del comitato di gestione che presiede altresì l'assemblea generale.

L'assemblea generale dell'associazione dei comuni è formata dai rappresentanti dei comuni associati, di cui alla allegata tabella A secondo i seguenti rapporti:

a) comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, tre rappresentanti;

b) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti, cinque rappresentanti;

c) comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, otto rappresentanti.

Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati annuali ufficiali dell'ISTAT.

I rappresentanti dei comuni nell'assemblea sono eletti con voto limitato, dai rispettivi consigli comunali, su liste di candidati presentate rispettivamente dalla maggioranza e dalle minoranze. Tali rappresentanti possono essere scelti anche al di fuori del consiglio comunale.

Spettano alle minoranze uno, due o tre rappresentanti rispettivamente nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dura in carica cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative generali, salvo il caso di scioglimento anticipato.

L'assemblea dell'associazione esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione del nuovo organo. Tale riunione è convocata dal presidente uscente trascorsi novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, purchè siano stati eletti almeno i 2/3 dei rappresentanti comunali ed è presieduta dal rappresentante più anziano di età.

La convocazione della prima seduta deve essere inviata, con specificazione dell'ordine del giorno anche ai comuni che non abbiano ancora provveduto alla elezione dei propri rappresentanti. Tali rappresentanti, ove nel frattempo nominati, partecipano di pieno diritto alla seduta così convocata.

I rappresentanti dei comuni sono eletti per un periodo corrispondente alla durata del consiglio comunale da cui derivano ed esercitano le proprie funzioni, anche nell'ipotesi di cui al precedente comma, sino alla loro sostituzione da parte del consiglio comunale rinnovato.

Per tutti i componenti l'assemblea valgono le norme relative alla ineleggibilità, incompatibilità e decadenza stabilite per i consiglieri comunali.

L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente su richiesta di almeno un terzo dei membri del collegio o su proposta del comitato di gestione.

Se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello di un comune o di una comunità montana, gli organi dell'USL sono quelli indicati rispettivamente in tali casi dall art. 15 della legge n. 833.

Art. 31.

Compiti dell'assemblea generale

Spetta all'assemblea generale:

eleggere il comitato di gestione;

determinare nella seduta immediatamente successiva alla prima costituzione degli organi, la sede dell'unità sanitaria locale;

approvare, su proposta del comitato di gestione;

a) i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

b) i piani ed i programmi la cui attuazione comporta spese che impegnano più esercizi;

c) le delimitazioni territoriali di cui agli articoli 28 e 29;

d) il regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici e per la pianta organica del personale;

e) il regolamento di cui all'art. 37;

f) le convenzioni con enti, istituzioni o associazioni;

g) l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;

h) i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso.

Art. 32.

Comitato di gestione

Il comitato di gestione, eletto dall'assemblea nella prima seduta, è composto da:

a) sette membri, ove la popolazione residente nella circoscrizione territoriale dell'USL sia inferiore a 60 mila abitanti;

b) nove membri, negli altri casi.

Nelle ipotesi indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*) l'assemblea, con vatazione separata, sceglie rispettivamente tre e quattro membri del comitato al di fuori del proprio seno, tra cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Basilicata con voto limitato nel primo caso a due nominativi e nel secondo caso a tre.

Per l'elezione dei componenti del comitato da scegliere in seno all'assemblea si procede con voto limitato a tre nominativi in entrambe le ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Alle elezioni del comitato deve prendere parte la maggioranza dei componenti l'assemblea.

I componenti il comitato estranei all'assemblea partecipano alle sedute della stessa con facoltà di parola senza diritto di voto.

Il comitato dura in carica cinque anni. Alla scadenza del mandato, i componenti del comitato restano in carica fino alla loro sostituzione con i nuovi membri eletti e possono essere rieletti.

Qualora un componente il comitato cessi dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa, l'assemblea deve provvedere alla sostituzione entro trenta giorni mantenendo inalterati i criteri di cui al presente articolo.

Qualora il numero dei componenti da sostituire sia superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del comitato.

L'attività del comitato è collegiale ferme restando le responsabilità dei singoli componenti.

L'appartenenza al comitato di gestione è incompatibile con la carica di sindaco o di assessore dei comuni facenti parte dell'USL nonché di consigliere regionale o provinciale o di parlamentare ovvero di componenti degli organi regionali di controllo.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più comitati di gestione di USL.

L'appartenenza al comitato di gestione è incompatibile altresì per:

a) coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con la USL;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori amministrativi o sanitari di strutture convenzionate con l'USL nonché di strutture pubbliche e private non convenzionate che gestiscano servizi sanitari o socio-assistenziali operanti nell'ambito dell'USL;

c) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori, i collaboratori scientifici di industrie farmaceutiche;

d) i titolari o gli amministratori di imprese private vincolate con l'USL per contratti di opere o di somministrazione.

Art. 33.

Compiti del comitato

Spetta la comitato:

proporre all'approvazione dell'assenblea gli atti indicati al precedente art. 31;

sovraintendere ai servizi e agli uffici della struttura centrale dell'USL;

compiere tutti gli atti di amministrazione dell'USL che non siano espressamente attribuiti alla competenza della assemblea generale o del presidente.

Nei casi di eccezionale urgenza, tali da non consentire la convocazione dell'assemblea, il comitato adotta i provvedimenti che competono all'assemblea con riserva di ratifica nella prima successiva adunanza che dovrà tenersi in ogni caso entro il trentesimo giorno successivo.

Per la validità delle sedute del comitato, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il comitato delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 34.

Revoca del comitato di gestione

In caso di palese impossibilità di funzionamento del comitato di gestione, su richiesta motivata di almeno un quarto dei componenti l'assemblea generale, l'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti può deliberare la revoca del comitato.

Il comitato deve essere ricostituito entro trenta giorni.

In caso di inadempienza da parte dell'assemblea generale si applicano le disposizioni di cui all'art. 45.

Art. 35.

Il presidente del comitato di gestione

Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti nella prima riunione.

L'elezione ha luogo con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti del comitato di gestione e non è valida qualora non venga conseguita la maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Nel caso non venga conseguita la maggioranza prescritta dopo due turni di votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti viene nominato il più anziano di età.

Fino alla nomina del presidente le funzioni dello stesso, compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.

Spetta al presidente:

a) convocare e presiedere l'assemblea generale e il comitato di gestione;

b) sovraintendere alla esecuzione degli atti firmando quelli che comportano impegni nonchè le delibere del comitato;

c) ogni altra attribuzione conferitagli da leggi e regolamenti.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'USL.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti del comitato di gestione, limitatamente agli atti improrogabili, e li sottopone alla ratifica del comitato stesso nella prima riunione che comunque deve essere convocata entro quindici giorni.

Art. 36.

Il vice presidente del comitato di gestione

Con le modalità previste dall'art. 35 e dal regolamento di cui al successivo art. 37 il comitato di gestione nomina il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.

Art. 37.

Regolamento per il funzionamento degli organi

L'assemblea generale delibera il regolamento per il proprio funzionamento e per quello del comitato.

Tale regolamento dovrà, tra l'altro, contenere norme relative:

a) alle attribuzioni ed ai compiti del presidente, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 35;

b) alle modalità di convocazione dell'assemblea generale e del comitato di gestione, nonchè alle procedure relative alle votazioni ed alle sedute che, per quanto riguarda l'assemblea generale, sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento;

c) alla pubblicità degli atti ed alle modalità per il rilascio in copia dei medesimi a chiunque ne faccia richiesta;

d) alle forme ed alle modalità delle consultazioni preventive di cui all'art. 41.

Le deliberazioni dell'assemblea si intendono valide anche se assunte, in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni relative ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 31 e per quella relativa alla scelta della sede dell'USL per le quali si richiede la maggioranza dei componenti assegnati all'assemblea.

Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano per il funzionamento degli organi collegiali dell'USL, per quanto compatibili, le norme vigenti per gli organi collegiali dei comuni.

Al presidente e ai componenti il comitato o l'assemblea che per ragioni del loro mandato si rechino fuori della sede dell'USL, in località distante non meno di 15 chilometri, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché una indennità di missione alle condizioni e per l'ammontare stabiliti dalle leggi vigenti per gli amministratori comunali.

Art. 38.

Indennità di carica, di presenza e rimborso spese agli amministratori dell'USL

L'USL dispone con provvedimento dell'assemblea la corresponsione al presidente di una indennità mensile di carica in misura non superiore a quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione pari a quella dell'USL.

Al vice presidente è corrisposta una indennità pari al 70% di quella fissata per il presidente.

Agli altri componenti il comitato di gestione, l'indennità mensile viene fissata in misura non superiore al 50% di quella fissata per il presidente.

Le indennità indicate ai precedenti commi non sono cumulabili con altre percepite in qualità di titolari di cariche elettive presso enti pubblici; qualore queste siano inferiori, può essere corrisposta la sola differenza.

A tutti i componenti l'assemblea è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali di corrispondente popolazione.

Ai componenti gli organi dell'USL, residenti fuori della sede dell'USL, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta di assemblea o di comitato, secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 39.

Gestione dei presidi e servizi multizonali

La gestione delle strutture multizonali compete all'USL nel cui territorio sono ubicate.

Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali con quelli delle USL interessate, il comitato di gestione territorialmente competente si avvale di apposito comitato di coordinamento composto dai presidenti dei comitati di gestione delle stesse USL.

Altre forme di collegamento funzionale e di coordinamento sono stabilite dalla legge regionale di approvazione del piano sanitario e dal regolamento dell'unità sanitaria locale che gestisce presidi o servizi multizonali.

Ciascun presidio o servizio multizonale ha un proprio conto di gestione che deve essere allegato al conto generale di gestione.

Art. 40.

Poteri del sindaco

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, si avvale dei servizi dell'USL e, qualora lo richieda l'urgenza del provvedimento da adottare, si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi dell'USL secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

Qualora non sussista l'urgenza, il sindaco si avvale dei servizi di cui sopra facendone preventivamente richiesta al presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il sindaco comunica al presidente del comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.

Art. 41.

Consultazioni preventive con i comuni

L'unità sanitaria locale deve in ogni caso consultare i comuni interessati, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 37, in ordine:

a) ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi;

b) ai piani ed ai programmi la cui attuazione comporta spese che impegnino più esercizi;

c) alle delimitazioni territoriali di cui agli articoli 28 e 29 della presente legge.

I singoli comuni associati hanno facoltà di chiedere, con delibera motivata, il riesame delle delibere degli organi delle USL senza pregiudizio per l'esecutività delle stesse.

TITOLO III

I CONTROLLI

Art. 42.
Controllo sugli atti

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, fino a diversa statuizione della legge nazionale di riordinamento delle autonomie locali, dal comitato regionale di controllo in sede centrale.

Ai fini suddetti, il comitato è integrato da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale, che designerà altresì un esperto supplente.

Il controllo di cui al presente articolo viene esercitato nelle forme previste dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, e dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comitato di controllo invia alla giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.

Art. 43.
I pareri della giunta regionale

I progetti dei bilanci preventivi predisposti dal comitato di gestione sono inviati alla giunta regionale la quale esprime entro quarantacinque giorni il proprio parere sulla rispondenza del bilancio dell'USL al piano regionale sanitario.

Qualora la giunta riscontri la difformità del progetto di bilancio dal piano invia il progetto al comitato di gestione affinchè sia uniformato alle indicazioni e prescrizioni del piano sanitario regionale.

Il comitato di gestione presenta il bilancio all'assemblea, corredato anche dal parere della giunta regionale.

Il bilancio va trasmesso all'organo di controllo corredato del parere della giunta.

Alla giunta regionale devono essere, altresì, trasmessi i progetti degli atti di programmazione e i conti consuntivi presentati dal comitato di gestione all'assemblea, ai fini e per gli effetti di cui ai commi precedenti.

Art. 44.
Indirizzo e coordinamento della Regione

La giunta regionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei riguardi delle scelte e dell'azione degli organi dell'unità sanitaria locale ed esercita in modo continuativo controlli di gestione sullo stato di attuazione dei programmi e sul funzionamento dei servizi.

A tali fini la giunta regionale può richiedere ai competenti organi delle USL atti, chiarimenti e notizie, nonché proporre al consiglio regionale l'emanazione di indirizzi e direttive vincolanti.

Essa inoltre può procedere alle necessarie verifiche, ove necessario, attraverso funzioni regionali ai quali non può essere opposto il segreto di ufficio.

A seguito della verifica, il funzionario incaricato redige analitica relazione destinata alla giunta regionale; di tale relazione viene consegnata copia al presidente del comitato di gestione dell'USL interessata, che potrà formulare e inviare alla giunta regionale le proprie osservazioni.

La giunta regionale, secondo le prescrizioni del piano sanitario regionale, realizza forme di coordinamento tra le attività e i servizi dello stesso tipo delle unità sanitarie locali, attraverso conferenze fra gli operatori ed altre modalità di collegamento.

Art. 45.
Controlli sostitutivi

Quando le USL omettono di compiere un atto dovuto si interviene con i poteri sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli atti degli enti locali.

Gli interventi di cui al primo comma sono compiuti d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

Art. 46.
Controllo sugli organi delle USL

In caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e persistenti violazioni di legge, l'assemblea generale o il comitato di gestione possono essere sciolti ai sensi di legge.

Con lo stesso provvedimento di scioglimento dell'organo è nominato un commissario scelto fra i cittadini eleggibili all'organo disciolto, con l'incarico di provvedere alla temporanea amministrazione.

L'organo disciolto deve essere costituito entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento.

TITOLO IV

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 47.
Gestione coordinata ed integrata delle funzioni sociali dei comuni

In attesa della legge di riforma del settore assistenziale pubblico e in attuazione dell'art. 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli articoli 11 e 15 della legge n. 833, le funzioni in materia di assistenza sociale attribuite dalla normativa vigente ai comuni vengono esercitate dalle USL che provvedono alla relativa gestione sttraverso i propri organi di cui al titolo II della presente legge.

La gestione coordinata e integrata dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari attiene in particolare ai servizi relativi alla tutela della:

maternità e dell'infanzia;
salute delle persone in età evolutiva;
salute mentale;
salute degli anziani e degli handicappati.

La gestione integrata si attua, in ogni caso, con l'osservanza delle seguenti norme:

a) i dipendenti addetti ai servizi socio-assistenziali rimangono inquadrati nei rispettivi ruoli organici di appartenenza;

b) le fonti di finanziamento dei servizi socio-assistenziali sono distinte da quelle dell'unità sanitaria locale, provvedendo la stessa per le componenti sanitarie dei servizi integrati;

c) le contabilità relative rispettivamente alle componenti sanitarie e sociali sono tenute separate.

Alla individuazione del personale e dei beni da mettere a disposizione dell'USL per i servizi socio-assistenziali integrati provvede ciascun comune d'intesa con l'USL. In caso di mancato accordo, decide il presidente della giunta regionale.

I comuni dovranno in ogni caso conferire all'USL le quote finanziarie proprie ad essi assegnate dallo Stato, destinate al finanziamento dei servizi gestiti in forma associata, nonché i beni e le attrezzature destinati a tali servizi alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' fatto divieto di procedere alla alienazione o comunque alla sottrazione al vincolo di destinazione di servizi sociali dei beni di cui al precedente comma.

Ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi socio-assistenziali integrati, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli dal 16 al 23 della presente legge.

In particolare, nell'ambito della struttura centrale dell'USL deve essere costituito un servizio per le attività socio-assistenziali articolato in due o più uffici.

Il comitato di gestione dell'USL nomina il responsabile del servizio e i responsabili d'ufficio.

Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi socio-assistenziali a favore dei comuni o dei consorzi dei comuni sono attribuiti alle USL competenti ai sensi della presente legge, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale sulla contabilità delle USL.

Ai progetti di bilancio relativi al settore socio-assistenziale si applicano le procedure di consultazione di cui all'art. 41 della presente legge.

Art. 48.
Gestione decentrata dei servizi socio-assistenziali

In funzione delle esigenze del decentramento dei servizi socio-assistenziali, singoli comuni possono chiedere all'USL che determinate funzioni relative a servizi socio-assistenziali restino ad essi affidate, purché abbiano dimensioni esclusivamente comunali.

Sulla richiesta decide l'USL, con delibera dell'assemblea generale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di rigetto, la delibera deve contenere l'indicazione delle ragioni funzionali e gestionali che impongono una gestione associata.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'USL provvede a ripartire tra i comuni interessati i finanziamenti regionali ad essa assegnati relativamente ai servizi socio-assistenziali gestiti dai singoli comuni.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

Prima convocazione dell'assemblea

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell'assemblea dell'associazione. Le relative delibere sono trasmesse oltre che dal comitato di controllo, alla giunta regionale.

Trascorsi dieci giorni dal termine di cui al primo comma e purchè sia stata nominata la maggioranza dei componenti l'assemblea, il presidente della giunta regionale fissa, nei dieci giorni successivi, la data della prima convocazione dell'assemblea, avente ad oggetto la convalida degli eletti e l'elezione del comitato di gestione.

Art. 50.

Costituzione delle USL

Entro il 31 dicembre 1979 il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, costituisce le USL con proprio decreto ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge n. 833.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve fra l'altro contenere la presa d'atto dell'avvenuta elezione da parte dei comuni interessati dei propri rappresentanti in seno all'assemblea generale dell'USL e dell'elezione dei comitati di gestione ovvero la nomina del commissario di cui al successivo articolo 51.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai comuni, in modo graduale ove necessario, delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, comma primo, lettere *a*) e *b*), della legge n. 833.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale adotta altresì, anche in riferimento alle normative di settore, le disposizioni relative alla utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell'art. 61, comma terzo, lettere *b*) e *c*), della legge n. 833.

Il decreto del presidente della giunta regionale di cui ai commi precedenti indica altresì la sede provvisoria dell'USL, individuandola in quella già fissata dai consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 4 marzo 1976, n. 13.

A decorrere dalla data di costituzione delle USL i consorzi di cui alla legge regionale n. 13 del 4 marzo 1976 sono soppressi.

Art. 51.

Amministrazione provvisoria dell'USL

Qualora entro il 31 dicembre 1979 non siano regolarmente costituiti tutti gli organi dell'USL, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina, per ciascuna unità sanitaria locale, un commissario straordinario, il quale può compiere ogni atto necessario per la sua amministrazione.

Il commissario straordinario resta in carica fino alla costituzione degli organi dell'unità sanitaria locale e limitatamente alle funzioni degli organi non ancora costituiti.

Art. 52.

Trasferimento dei beni ai comuni

I beni mobili ed immobili nonchè le attrezzature degli enti ed istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge n. 833 sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente USL.

A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente nonchè i comuni nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge n. 833, dovranno tempestivamente provvedere, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere o presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

Le risultanze analitiche e sintetiche, di detta ricognizione formeranno oggetto di apposita deliberazione e saranno comunicate alla giunta regionale ai fini della emissione del decreto di cui al precedente art. 50 ed al comune interessato che, entro trenta giorni dal ricevimento, provvederà a formulare eventuali osservazioni dandone notizia anche alla giunta regionale.

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al presente articolo, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, sono deliberati dal consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale e previa autorizzazione della giunta regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal comune interessato con deliberazione del consiglio, previo assenso dell'unità sanitaria locale e con l'autorizzazione della giunta regionale.

Art. 53.

Soppressione di enti ed uffici

L'esercizio da parte dell'USL delle funzioni già di competenza di enti, organismi ed uffici finora operanti nelle materie del servizio sanitario nazionale avverrà alla data e secondo la gradualità indicata nel provvedimento regionale di cui al precedente art. 50.

Conseguentemente, dalla stessa data e secondo la gradualità indicata cesseranno dall'esercizio delle loro funzioni gli enti, gli uffici e gli organismi operanti nella materia del servizio sanitario nazionale.

Art. 54.

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle USL si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i comuni e i loro consorzi.

Art. 55.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 gennaio 1980

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 2.

Organizzazione, gestione e funzionamento del servizio sanitario regionale (*modificazioni*).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale approvata il 3 dicembre 1979, concernente « Organizzazione, gestione e funzionamento del servizio sanitario regionale » è così costituito:

« Se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale è quello previsto alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 15 della legge n. 833, gli organi dell'USL sono quelli stabiliti rispettivamente in tali casi dal medesimo articolo ».

Art. 2.

All'art. 32, undicesimo comma, della legge regionale approvata il 3 dicembre 1979, concernente: « Organizzazione, gestione e funzionamento del servizio sanitario regionale » vengono soppresse le parole: « o di parlamentare ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 46 della legge regionale approvata il 3 dicembre 1979, concernente: « Organizzazione, gestione e funzionamento del servizio sanitario regionale » è soppresso.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 gennaio 1980

VERRASTRO

(496)

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. **3**.

Variazione n. 3 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. **4**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1980 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1980 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa redatti ed approvati dalla giunta regionale.

Gli impegni ed il pagamento delle spese sono autorizzati entro il limite di 1/12 dei relativi stanziamenti di competenza per ogni mese di gestione dell'esercizio provvisorio, che non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1980.

Il limite di cui al comma precedente non vale per le spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 gennaio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. **5**.

Contributi per l'edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata assicura interventi intesi a favorire il decondizionamento socio-ambientale e culturale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado operanti sul proprio territorio con particolare riguardo a quelli della scuola materna e dell'obbligo.

Art. 2.

Per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 4, il presidente della giunta regionale è autorizzato ad emettere a favore dei comuni richiedenti decreto di concessione di contributi costanti per 35 annualità nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, sulla base della documentazione da essi presentata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 sono concessi per l'ampliamento e il miglioramento degli edifici di proprietà pubblica destinati ad uso scolastico che risultino antigienici, insufficienti o comunque inadeguati al numero degli alunni e delle classi, o che debbano essere destinati all'aggregazione dei plessi scolastici o centri di raccolta per il superamento delle pluriclassi.

Nell'ambito di queste finalità, il programma di cui all'articolo successivo ripartisce i contributi, in ordine di priorità, tra i comuni che:

1) abbiano popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

2) siano interessati da fenomeni di incremento demografico;

3) intervengano nelle frazioni o borgate rurali.

Le disponibilità finanziarie di cui alla presente legge sono destinate nella misura del:

a) 45 % alla scuola materna;
b) 25 % alla scuola elementare;
c) 15 % alla scuola media inferiore;
d) 15 % alla secondaria superiore.

Art. 4.

Salvo quanto disposto al successivo art. 7, il programma annuale degli interventi è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

I comuni interessati sono tenuti a presentare alla giunta regionale - Dipartimento formazione professionale, istruzione e beni culturali, i singoli progetti di massima entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.

Art. 5.

I comuni che beneficiano di contributi ai sensi della precedente legge sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti di spesa risultanti dal decreto di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esclusione, la vigilanza nonchè il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 agosto 1976, n. 25.

Art. 7.

Norma transitoria

Il programma annuale relativo al 1979 è redatto sulla base delle richieste pervenute entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e di quelle prodotte ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge sono fissati i seguenti limiti di impegno, comprensivi delle annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi e delle somme da utilizzare per i nuovi interventi:

dal 1980 al 2014 un limite di impegno di L. 100.000.000;

dal 1981 al 2015 un ulteriore impegno di L. 200.000.000;

dal 1982 al 2016 un ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1980 e successivi la spesa derivante dalla presente legge graverà sullo stesso o corrispondente capitolo 1420 del bilancio 1979 e la copertura finanziaria sarà assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso, di cui al bilancio pluriennale 1979-81, che ne prevede l'intervento.

Art. 9.

La presente legeg sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 gennaio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. **6**.

Modifiche ed integrazioni allo statuto della comunità montana « Medio Basento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo capoverso del punto 3) dell'art. 1 della legge regionale 2 novembre 1977, n. 39, recante modifiche allo statuto della comunità montana « Medio Basento » approvato con legge regionale 7 febbraio 1975, n. 21, viene così modificato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27:

« ... può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro di percorrenza, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servano di mezzo privato.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legeg della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 gennaio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1980, n. **7**.

Approvazione del piano quinquennale di sviluppo socio-economico della comunità montana « Marmo-Platano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, è approvato il piano quinquennale di sviluppo socio-economico 1977-81 della comunità montana « Marmo-Platano » nelle risultanze di massima della deliberazione n. 13 del 24 marzo 1979 del consiglio della comunità, in quanto compatibile con le previsioni del bilancio pluriennale regionale 1977-81 e successivo bilancio programma 1979-81.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 gennaio 1980

VERRASTRO

(939)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800530)